

e strumenti operativi
della Fondazione

Affidamento dei minori

Prefazioni di

ROSA D'AMELIO – PIER LUIGI LO PRESTI

1
2006

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
GUIDE E STRUMENTI OPERATIVI



Assessorato alle Politiche Sociali



Edizioni Progetto Campania

Copyright © by Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza e l'Infanzia

È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata a qualsiasi titolo, eccetto quella ad uso personale.
Quest'ultima è consentita nel limite massimo del 15% delle pagine dell'opera, anche se effettuata in più volte,
e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti all'art. 2 della legge vigente.

Ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è *illecita* ed è *severamente punita*.
Chiunque fotocopie un libro, chi mette a disposizione i mezzi per farlo, chi comunque favorisce questa pratica
commette un reato e opera ai danni della cultura.

INDICE



Prefazione di Rosa D'Amelio	9
Prefazione di Pier Luigi Lo Presti	11
L'AFFIDAMENTO DEL MINORE	13
Il diritto alla famiglia di origine	15
L'AFFIDAMENTO FAMILIARE	19
Definizione	21
Le forme dell'affidamento	22
Gli organi dell'affidamento	23
La temporaneità dell'affido	26
CLASSIFICAZIONE DEGLI AFFIDI FAMILIARI	31
L'AFFIDAMENTO DEI MINORI STRANIERI	33
Chi è il minore straniero non accompagnato	35
Il permesso di soggiorno: tipologie	36
LE FAMIGLIE	39
La famiglia affidataria:	41
le caratteristiche dell'affidatario	41
la formazione	42
l'abbinamento minore-affidatario	46
La famiglia affidante	49
L'INSERIMENTO DEL MINORE IN UNA COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE O IN UN ISTITUTO	51
La residualità dell'inserimento in una struttura comunitaria o in istituto	53
Le caratteristiche delle comunità di tipo familiare	55
La normativa regionale	56
Le tipologie delle strutture di accoglienza	57
Il minore e le strutture di accoglienza	58
L'ascolto del minore	59
Il pagamento della retta alla comunità o all'istituto	60

I SERVIZI	63
Il ruolo dei servizi	65
Il progetto educativo	67
Rapporti del minore con la famiglia di origine	68
Il conflitto tra le due famiglie	68
Il programma di assistenza alla famiglia affidante	69
I POTERI, I DOVERI E I DIRITTI DEGLI AFFIDATARI, DEGLI AFFIDANTI E DEL MINORE	71
I poteri paragenitoriali degli affidatari:	73
i poteri tutelari	73
i rapporti con la scuola	74
l'assistenza sanitaria	74
il passaporto	75
provvidenze legali ed economiche per gli affidatari	76
I doveri degli affidatari	77
I diritti:	79
del minore	79
della famiglia di origine	79
della famiglia affidataria	79
MODELLI	81
Modello da consegnare agli aspiranti affidatari da parte del S.A.T.	83
Modello di dichiarazione di disponibilità per l'affidamento temporaneo	85
Modello di affidamento temporaneo consensuale da parte del Comune	88
Segnalazione dei servizi sociali alla Procura della Repubblica per i minorenni per la proroga dell'affidamento oltre i 24 mesi	90
Modello di ricorso per l'affidamento familiare al Tribunale per i minorenni	91
Indicazioni pratiche per la comunicazione dei servizi con il Giudice Tutelare, la Procura della Repubblica per i minorenni e il Tribunale per i minorenni	92
LE NORME	93
Legge 184/83 dell'affidamento e dell'adozione	95
Linee d'indirizzo regionale per l'affidamento familiare	103

PREFAZIONI



Prefazione

di Rosa D'Amelio

Questo lavoro non è solo un'agevole lettura sui diritti delle bambine e dei bambini sanciti dalla Costituzione e dalla legge 184/83 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento. L'esperienza dei curatori, infatti, nella bella, oltre che efficace, esposizione del volume, aiuta ad orientarci con realismo e consapevolezza nel complesso mondo delle relazioni formative delle famiglie naturali e delle famiglie adottive.

I principi costituzionali, gli articoli fondamentali della legge e le sentenze di Cassazione diventano così, nel sapiente accostamento e lavoro di citazioni, orientamenti formativi ed ancora di chiarezza procedurale ed operativa per le equipe territoriali e per i genitori.

Il bambino ed i suoi bisogni, dunque, sono sempre il centro della riflessione.

La Regione Campania, condividendo questa impostazione, sta operando opzioni strategiche, governate da una chiara gerarchia di priorità, tese a suscitare come primo irrinunciabile atto una forte responsabilità sociale ed etica in ognuno e ad imporre riflessioni che non possono prescindere da una scelta fondamentale di campo: essere dalla parte dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Assessorato alle Politiche Sociali sta, perciò, promuovendo e sostenendo l'affido familiare come modalità che permette ai figli di famiglie in difficoltà temporanea, di poter godere di un ambiente familiare accogliente, rispettoso e disponibile, nel quale crescere.

L'affido familiare, ispirandosi a principi di concreta solidarietà, si materializza come un'azione di accoglienza e di sostegno nei confronti di una bambina o di un bambino o di un adolescente che hanno la possibilità, senza interrompere i legami con la loro famiglia naturale, di crescere in maniera equilibrata per il tempo necessario a quest'ultima di tornare ad essere in grado di occuparsene.

Rispetto ai diritti dei bambini bisogna saper sempre coniugare riflessione teorica ed esperienza professionale, disponibilità umana e competenza educativa. L'affido familiare può facilitare processi di evoluzione personale e di inclusione sociale, nel pieno rispetto degli

interessi legittimi di cui sono portatori tutte le figure coinvolte nella rete affettivo-relazionale delle responsabilità familiari.

L'evoluzione positiva del processo di affidamento e del dialogo tra tutte le figure educative coinvolte, sta appunto nella possibilità di coniugare i bisogni dei bambini, i principi costituzionali, il dettato legislativo e la disponibilità delle figure genitoriali, naturali e non, in una sintesi, spesso preziosa ed unica, di progetto personalizzato socio-formativo.

Questo testo ci conduce per mano verso quest'obiettivo e diventa uno strumento prezioso di consultazione nel nostro lavoro di ogni giorno.

Prefazione

di Pier Luigi Lo Presti

Con questo fascicolo dedicato alle tematiche dell'affido familiare, la Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia inaugura una nuova collana, le Guide, che si affianca agli ormai collaudati Quaderni.

Va subito precisato che le Guide sono, soprattutto, uno strumento di lavoro per gli operatori del settore, ma anche veri e propri "manuali d'uso" per tutti coloro che, da cittadini/utenti, avvertono la necessità di sapersi orientare agevolmente tra norme, procedure, uffici.

Quindi, le finalità molto operative che si sono volute dare alle Guide motivano anche gli argomenti delle prossime uscite che riguarderanno tutte questioni di rilevante attualità: le violenze sui minori, le adozioni, la giustizia minorile.

Piace anche ricordare come la collana nasca dalla stretta collaborazione tra la Fondazione e l'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, a testimonianza di una significativa comunione di intenti che, in questa occasione, si traduce anche sul piano più immediatamente operativo.

Una lettura più attenta di questa prima Guida confermerà l'approccio che è stato individuato. Trattandosi di affidamento familiare si è inteso rispondere a diversi tipi di esigenze. In primo luogo, spiegare i contenuti e le finalità di un istituto che mira a garantire ai bambini e alle bambine il diritto a vivere in una famiglia che soddisfi i loro bisogni affettivi e educativi.

In secondo luogo, fornire informazioni circa i percorsi da seguire per accedere all'affido, precisando ruoli e compiti della famiglia affidataria, in un quadro di riferimento territoriale di cui si disegnano coordinate e punti di riferimento.

Non è secondario, infine, anche un dichiarato intento promozionale, soprattutto in considerazione della chiusura, entro il 31 dicembre 2006, degli istituti per minori, così come previsto dalla legge n. 149 del 2001.


La Guida non affronta invece – o, almeno, non lo fa in modo

esplicito – le numerose problematiche ancora connesse all'istituto dell'affidamento familiare e, soprattutto, al mancato pieno conseguimento delle aspettative suscitate dalla legge 149/01 appena citata.

Si pensa, soprattutto, al permanere dello scarso interessamento dei giudici tutelari nei confronti dei pochissimi affidi consensuali, all'altrettanto scarso interesse di tante Amministrazioni comunali che troppo facilmente ricorrono al ricovero in istituto laddove sarebbe obbligatorio percorrere le vie dell'affido. Non di minore rilievo è il permanere della scarsità di risorse.

È stato in più occasioni affermato che la disinformazione degli affidatari, anche potenziali, è una delle principali cause del disamore da parte delle famiglie disponibili. Ebbene, questa prima Guida, che fornisce informazioni chiare ed indica i giusti percorsi per ottenere il necessario sostegno in una avventura umana e sociale non facile, potrà sicuramente ridurre le incertezze dell'affido.

L'AFFIDAMENTO DEL MINORE



IL DIRITTO ALLA FAMIGLIA DI ORIGINE

La costituzione stabilisce il diritto dovere dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30); stabilisce, inoltre, che deve essere la Repubblica ad agevolare, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi proteggendo la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31).

La normativa costituzionale che si è richiamata evidenzia che gli interventi sociali ed istituzionali devono tendere, in primo luogo, ad assicurare al minore la permanenza nella propria famiglia biologica.

Il minore, come tutti i cittadini e per il suo essere un individuo in formazione, è destinatario delle garanzie costituzionali previste:

– dall'art. 2 che dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (e la famiglia è certamente la prima formazione sociale) e afferma che la stessa Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà;

– dall'art. 3 che sancisce dignità sociale e uguaglianza di tutti i cittadini, conferendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

– dagli artt. 8 e 19 che proclamano uguale libertà di tutte le confessioni religiose e sanciscono il diritto di professare liberamente la propria fede.

La legge 28.3.01 n. 149 (che modifica la legge n. 184/83 trasformando anche il titolo da "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" in quello di "Diritto del minore ad una famiglia") riformulando il vecchio articolo 1 afferma, al comma uno, che **"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia"**.

I principi costituzionali

I principi generali della legge sull'adozione (legge 184/83)

Va segnalato, allora, che il minore ha il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nella famiglia di origine (legittima o naturale) intendendosi per tale quella che comprende i parenti entro il quarto grado.

Ciò in quanto la relazione di cui ha bisogno un bambino è di qualità molto speciale perché:

- è relazione assolutamente e irrevocabilmente a "due" con un coinvolgimento reciproco tale che ciascuno dei due è necessario all'altro;
- è relazione intesa come luogo psicologico dove trova soddisfazione il bisogno di crescita del bambino;
- è relazione intesa come occasione necessaria della risorsa-maturità dell'adulto, che sia capace di entrare in uno scambio continuo.

**Interventi
di sostegno
e aiuto alla
famiglia:**

Per questi motivi si può davvero affermare che queste condizioni sono soddisfatte in un solo luogo, la famiglia, perché è l'unico luogo in cui può trovarsi quella circolarità di affetti che consente ad una donna di essere una buona madre e dove si ha la disponibilità alla relazione speciale con il bambino che consente al padre di essere un buon padre.

Questa circolarità di affetti non viene necessariamente meno a causa di povertà o difficoltà materiali che debbono, invece, trovare supporto nelle strutture socio/assistenziali.

**la condizione
di indigenza**

Così **"Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia . A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto"**. Così *l'art. 1 comma due l. 184/83*

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali sono individuati dal *comma tre dell'articolo 1 l.184/83* come i soggetti che devono porre in essere o promuovere o organizzare le attività di sostegno e di aiuto ai nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Lo Stato, e per esso gli Enti locali, proprio in virtù dei vincolanti principi costituzionali, devono mettere in campo tutti gli interventi necessari a far sì che le famiglie in crisi possano superare le diffi-

coltà che le attraversano: tali attività promozionali devono essere adeguate ai bisogni concreti dei membri dei nuclei familiari e, in particolare, dei minori, mettendo a loro disposizione risorse economiche, materiali ed umane.

Va anche detto che **per giustificare l'allontanamento di un minore dal suo ambiente familiare, non bastano generiche carenze educative, stati di difficoltà economica, anomalie non gravi del carattere o della personalità dei genitori, che non presentino ricadute significative sull'equilibrata e sana crescita psicofisica dello stesso, poiché tali carenze e difficoltà possono essere superate proprio dagli interventi di aiuto ai nuclei.** Così hanno anche statuito i giudici della Cassazione.

Il principio di aiuto e sostegno alle famiglie, esistente anche nella vecchia normativa, è stato spesso dimenticato al punto che alcuni provvedimenti di affidamento e di adozione hanno trovato il loro fondamento soprattutto nella estrema povertà delle famiglie di origine.

Invece lo stato di indigenza della famiglia di origine non può, in alcun modo, rappresentare un ostacolo al diritto del minore a restare al suo interno.

Lo stato di indigenza non può essere da solo sinonimo di abbandono del minore.

Così, se l'inadeguatezza genitoriale può essere legata a situazioni di indigenza, non è sempre vero che questa possa degenerare in una situazione di abbandono.

Occorre verificare che i genitori abbiano la capacità di mantenere rapporti affettivi con i loro figli e che dimostrino, allo stesso tempo, una certa capacità di organizzazione della propria vita familiare.

A questo proposito è interessante segnalare come, nella pratica, soltanto i casi di abbandono all'interno delle famiglie emarginate, a conoscenza dei servizi pubblici (in relazione agli affidamenti), arrivano all'attenzione del giudice.

Al contrario è molto più difficile scoprire i casi di carenza affettiva all'interno delle famiglie più agiate poiché sono, normalmente, le carenze materiali quelle che attirano l'attenzione dei servizi sociali.

Tutto questo per ribadire la **funzione sussidiaria** degli istituti dell'affidamento e dell'adozione che trovano conferma nell'*articolo 1, comma quattro*, l. 184/83 ove si dice: **"Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge"**.

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE



Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. (art. 2 L. 184/83).

Definizione

L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia e deve, pertanto, non solo non pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia, ma rendere, anzi, possibile e soddisfacente il reinserimento nella stessa una volta cessata la condizione di momentanea precarietà.

Esso "è un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio"¹.

L'istituto è, quindi, uno strumento posto in essere dal legislatore al fine di prevenire condizioni di disagio, che possono colpire il minore, nel corso della sua vita, anche e soprattutto familiare, in modo tale da evitare più drastici e dolorosi provvedimenti in momenti successivi, quale potrebbe essere un'eventuale dichiarazione di adottabilità.

L'affido, però, rappresenta un nodo relazionale complesso perché pone un minore tra due famiglie, la famiglia biologica che, per ragioni e misure diverse non è in grado di provvedere al suo accudimento e alla sua educazione, e la famiglia affidataria, che si mette a disposizione per supplire alle carenze della prima a favore del bambino.

**L'affidamento
relazione
complessa**

Le due famiglie richiederanno, quindi, costante presenza dei servizi che debbono approntare forme di "sostegno e controllo", continuamente monitorate, stabilendo regole precise, valutando le richieste delle parti, adottando variazioni ed aggiustamenti nelle regole.

¹ Dalle "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 24.5.04, - riportate integralmente in appendice.

Le forme dell'affidamento

La legge prevede due tipi di affidamento:

1. **Affidamento consensuale:** "L'affidamento familiare è disposto dal servizio Sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto" (art. 4 comma uno L. 184/83 e succ. mod.).

L'affido consensuale è un intervento di sostegno del minore e della sua famiglia.

Il provvedimento ha natura amministrativa e può essere emesso, data la frammentarietà della legislazione in campo assistenziale, dagli organi che hanno la rappresentanza esterna degli Enti pubblici competenti in materia di assistenza ai minori (Sindaco o Assessore comunale all'assistenza, Presidente della Giunta provinciale, Direttore generale di una ASL).

Nulla viene detto sulla **forma** in cui i genitori o il genitore deve esprimere il **consenso**, ma, in considerazione della rilevanza del procedimento, **si deve ritenere indispensabile che il consenso sia manifestato per iscritto dai genitori e dagli affidatari.**

È necessario che il consenso sia dato per iscritto sia per la delicatezza dell'atto, sia per il generale principio di trasparenza che deve regolare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

Il minore che ha compiuto i dodici anni deve essere sentito; può essere sentito anche il minore degli anni dodici, tenuto conto della sua capacità di discernimento, cioè della sua capacità di determinarsi in base ad una esatta valutazione dei fatti.

Il provvedimento di affidamento va trasmesso al giudice tutelare del luogo ove risiede il minore che lo renderà esecutivo.

2. Affidamento c.d. non consensuale o giudiziario: "**Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni. Si appli-**

cano gli articoli 330 e seguenti del codice civile “(art. 4 comma 2, L. 184/83 e succ. mod.).

Tale affidamento tende a porre rimedio a situazioni di carenze di cure materiali e affettive e all'incapacità dei genitori naturali di provvedere al figlio o in caso di condotta pregiudizievole nei confronti del minore, o comunque di impossibilità del minore di permanere nella sua famiglia, perché tale permanenza potrebbe causare danni allo sviluppo della sua personalità.

I presupposti e le finalità di quest'istituto sono le stesse di quelle dell'affidamento consensuale: si tratta sempre di situazioni nelle quali il minore è, temporaneamente, privo di un ambiente familiare idoneo e, quindi, l'affidamento ha sempre come fine il rientro del soggetto nella famiglia di origine.

L'unica diversità rispetto all'affidamento consensuale, consiste nel fatto che il decreto del Tribunale per i minorenni ha la funzione di tener luogo del consenso mancante dei genitori o del tutore.

Il decreto del Tribunale viene emesso seguendo il procedimento previsto dall'articolo 336 c.c. e viene assunto su ricorso del genitore, eventualmente favorevole all'affidamento, o dei parenti, o del Pubblico ministero che agirà su segnalazione del Servizio sociale territoriale.

- **Il Servizio sociale** In maniera primaria il ruolo dei servizi viene evidenziato nell'affidamento consensuale ove assume ruolo autonomo e di rilevante importanza.

Sarà proprio il servizio, nell'affidamento consensuale, che provvederà ad esso, dopo aver individuato la famiglia affidataria, ritenuta più idonea al caso di specie, chiedendo, poi, l'esecutività del provvedimento al giudice tutelare che emetterà il decreto.

Inoltre il servizio sociale dovrà vigilare durante l'affidamento e informare, costantemente, il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del *comma 1* (affidamento consensuale) o del *comma 2* (affidamento non consensuale), sull'andamento dello stesso e sulla evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare.

**Affidamento
e condotta
pregiudizievole**

**Gli organi
dell'affidamento**

- **Il Giudice tutelare** Trattandosi di controllo sull'affidamento consensuale esso deve limitarsi a verificare la regolarità formale della procedura e l'esistenza dei presupposti che hanno legittimato l'affidamento.

Valuterà, inoltre, la durata dell'affidamento che, in ogni caso, salvo proroga del Tribunale per i minorenni, non potrà superare i **ventiquattro mesi**. (art. 4 comma 4).

Il giudice tutelare con il suo controllo di legittimità rende efficace (esecutivo) un provvedimento già perfetto della Pubblica Amministrazione.

- **Il Tribunale per i minorenni** Emette il provvedimento di affidamento quando manca l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore e il suo decreto supplisce il mancato consenso.

Proprio per questo può esercitare un ampio controllo sulla necessità dell'affidamento, sull'idoneità degli affidatari, sul progetto educativo elaborato dai servizi.

Controlla la necessità della eventuale proroga oltre i ventiquattro mesi dell'affidamento consensuale provvedendo con decreto.

Il provvedimento del Tribunale è reclamabile presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello ma il decreto di quest'ultima, emesso in sede di reclamo, non è ricorribile in Cassazione.

Il provvedimento

“Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi ed i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento ...” (art. 4 c. 3, l. 184/83).

Del servizio si parlerà in seguito, così come dei poteri degli affidatari.

Le motivazioni della relazione

Deve essere il Servizio locale a motivare diffusamente e ad illustrare, al S.A.T. (Servizio Affidi ed Adozio-

ni di cui si parlerà diffusamente in seguito) la necessità dell'affidamento.

Il successo di un affidamento dipende, in gran parte, dall'elaborazione di un progetto individuale di affidamento elaborato dal S.A.T. e dalla sua attenta applicazione su cui vigilerà la stessa indicata struttura.

Va ricordato che l'istituto richiede dei requisiti minimi perché si possa parlare di affido e la prospettazione degli aiuti dei quali ha bisogno quel particolare minore in difficoltà perché l'affido produca i suoi effetti.

Sono queste le due condizioni che devono essere poste a base della motivazione.

Va allora evidenziato nelle relazioni del Servizio territoriale e del S.A.T., che sottendono il provvedimento:

a) l'**analisi articolata della situazione familiare** collegandone le cause con gli obiettivi che ci si prefigge e che s'intende possono agire sulle cause;

b) **perché si pensa all'affido** come rimedio necessario e temporaneo;

c) quali le **difficoltà della famiglia di origine**, come esse incidono sullo sviluppo armonico del minore, perché ragionevolmente si pensa che tali difficoltà siano superabili, i tempi ritenuti idonei al superamento;

d) quali **strategie di aiuto** sono state poste in essere e quali si intendono predisporre per la famiglia di origine, durante l'affidamento;

e) **l'analisi della personalità del minore e i suoi modi di relazionarsi con gli altri**: un bambino socievole, allegro, affettuoso, richiede tipi di famiglie affidatarie diverse, e diversamente disposte all'accoglienza, di quanto richiedono ragazzini disordinati, impulsivi, ribelli;

f) quali le **caratteristiche di accoglienza e di simpatia della famiglia affidataria**;

g) le **caratteristiche sociali ed i modi e stili di vita della stessa** che non debbono essere eccessivamente contrastanti con quelli della famiglia di origine;

h) quali le **caratteristiche e le modalità degli incontri**

tra le famiglie e la permanenza del minore nel suo nucleo di origine;

- i) come predisporre un **non traumatico reinserimento** del minore nel suo nucleo;
- ii) eventualmente le **caratteristiche che dovranno avere gli incontri tra le famiglie, i luoghi e gli spazi degli stessi** al termine dell'affido.

La temporaneità dell'affido

Il principio della temporaneità viene affermato dall'*art.2 l. 184/83*: **"Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo... è affidato ad una famiglia"**.

La temporaneità è condizione indispensabile e irrinunciabile per poter procedere all'affidamento: l'istituto è finalizzato al reinserimento del minore nella famiglia di origine, sia nel caso che i genitori acconsentano all'affidamento, sia nel caso che si oppongano. Il minore dovrà essere reinserito nella sua famiglia, una volta che questa abbia superato le transitorie difficoltà.

Inoltre, nell'arco di tempo nel quale è collocato in un ambito diverso dalla famiglia di sangue, deve continuare ad avere rapporti con il nucleo familiare di origine.

Il principio della temporaneità deve, però, essere concepito con una qualche flessibilità perché è di tutta evidenza che situazioni diverse, ancorché reversibili, richiedono previsioni temporalmente diverse per il loro superamento.

la durata

La temporaneità è difficile da garantire in concreto proprio considerate le molte difficoltà che si incontrano nella definizione delle situazioni di crisi. Per poter prevedere la durata dell'affidamento occorre individuare quale sia la consistenza della crisi, quali i rimedi applicabili, quali le probabilità di successo.

Per conoscere questi elementi è necessario effettuare una diagnosi ed una prognosi sulla situazione familiare.

Varie cause possono realizzare la temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo: da quella abitativa transitoriamente insalubre, ad un'improvvisa difficoltà economica, da un lungo viaggio di lavoro, a un non insanabile conflitto tra i genitori, a una non breve degenza in ospedale.

Si deve sempre ricordare che l'istituto mira, anche attraverso l'opera degli affidatari e mai interrompendo i rapporti del minore con la famiglia di origine, ad aiutare quest'ultima a superare le condizioni che rendono *nell'attualità* l'ambiente familiare inidoneo a uno sviluppo adeguato di un adolescente.

Così il *comma 4 dell'art. 4 l. 184/83* esplicitamente prevede che nel **provvedimento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento.....che non può superare la durata di ventiquattro mesi; tale periodo è prorogabile solo con provvedimento del Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.**

Non è prevista alcuna durata minima del periodo di affidamento mentre la fissazione della durata massima è certamente significativa per arginare prassi, spesso consolidate, che vanificano lo spirito dell'affidamento.

Stabilire un termine per ogni collocazione eterofamiliare significa che in quel periodo deve attuarsi un progetto di sostegno al minore e alla sua famiglia, finalizzato ad un ritorno del minore alla scadenza prevista, o prima di essa, presso i genitori, superate le momentanee difficoltà.

Alcuni tribunali ritengono che il limite di durata dell'affidamento abbia positivi effetti poiché stimola il senso di responsabilità maggiormente attribuito ai servizi territoriali in relazione all'assistenza, vigilanza e al sostegno al rientro nella famiglia di origine.

Nulla viene detto circa la durata della proroga emessa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e su una sua eventuale reiterazione.

Si può ragionevolmente sostenere che la proroga può essere concessa una sola volta e per non più di ventiquattro mesi.

Ove l'affidamento deve proseguire **i servizi possono prorogare l'affidamento, in quanto la sospensione recherebbe pregiudizio al minore, solo fino alla durata massima di ventiquattro mesi complessivi dall'inizio; per durate complessive superiori ai due anni, essi devono segnalare con anticipo questa esigenza alla Procura della repubblica per i minorenni, affinché richieda al Tribunale per**

La proroga

i minorenni la proroga e questa possa essere disposta prima della scadenza.

Va considerato che è bene non attuare o richiedere troppo facilmente proroghe di collocamenti in comunità, o in istituto, considerando in primo luogo i danni che tali collocamenti provocano al minore e, inoltre, che la spesa di tali permanenze prolungate determina sugli enti locali gravi problemi di bilancio, distogliendo risorse finanziarie sociali da altre e indispensabili attività di sostegno.

Gli affidamenti prolungati nel tempo possono essere causa di molti problemi: principalmente il rischio di poter abusare di questo strumento, di trasformare il caso in un caso dimenticato, di dare alla famiglia affidataria la gestione esclusiva dei rapporti con la famiglia di origine.

Si deve comunque e sempre ricordare che se un affidamento deve protrarsi per non creare pregiudizio al minore (evidentemente per il perdurare delle condizioni di difficoltà della famiglia di origine), esso non può più rientrare nello schema dell'affidamento ex legge 184/83, la quale prevede un istituto agile reso come un servizio sociale alle famiglie in situazioni di disagio temporaneo, ma diventerà un affido a tempo indeterminato disposto con provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330, 333 c.c.

la cessazione

L'affidamento cessa in modo *naturale e fisiologico* quando è scaduto il termine indicato nell'atto di affidamento.


È, poi, il *comma 5 dell'art. 4 l. 184/83* a prevedere il come e il se della scadenza del termine.

Con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto l'affidamento cessa, valutato l'interesse del minore:

- quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia di origine che lo ha determinato;
- nel caso in cui la prosecuzione di esso reca pregiudizio al minore.

Il *comma 6* dell'articolo in esame dispone che il giudice tutelare, venute meno le cause che hanno determinato l'applicazione dell'affidamento familiare, sentiti i servizi sociali ed il minore che

abbia compiuto i dodici anni (e quello di età inferiore a seconda del suo grado di maturità) può, ove ne ricorra la necessità, chiedere al Tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela del minore.



CLASSIFICAZIONE DEGLI AFFIDI FAMILIARI

La prima e generale classificazione va fatta tenendo presente le norme giuridiche che richiamano l'affidamento:

- **Affidamento a tempo determinato disposto ex legge 184/83 e successive modifiche;**
- **Affidamento a tempo indeterminato disposto ex artt. 330 e 333 c.c.;**
- **Affidamenti giurisdizionali non contemplati nelle normative sopra richiamate (ad es. ex artt. 155, 317 bis, 318 c.c.).**

Ulteriori tipologie di affidamento familiare possono così individuarsi:

- **Affidamento temporaneo etero familiare.**

Comporta l'accoglienza di un minore da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine, temporaneamente in difficoltà.

Può essere anche, come visto, non consensuale e in tal caso interviene, come detto, il Tribunale per i minorenni che emette il provvedimento di affido.

- **Affidamento temporaneo intra familiare.**

Comporta l'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado. Tale forma di affido non determina l'uscita del minore dalla sua famiglia e, pertanto, **non necessita di alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario.**

- **Affidamento sine die.**

Comporta l'accoglienza di un minore da parte di una famiglia, senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine, per un periodo di tempo indefinito. **Viene disposto dal Tribunale per i minorenni** ai sensi degli artt. 330, 333 c.c.

Proprio la flessibilità dello strumento dell'affido consente di adottare molteplici forme dello stesso in funzione dei bisogni da

soddisfare. È per questo motivo che si possono promuovere alcune modalità di affidamento come ad esempio:

- **Affidamento privato part-time**

Comporta l'accoglienza, di comune accordo con la famiglia di origine, e a partire dai primi segni di malessere, di un minore per alcune ore della giornata o della settimana.

Può essere :

- *Diurno*, per alcune ore della giornata;
- *Notturmo*, dalle 20 alle 8;
- *Per alcuni giorni della settimana* ;
- *Scolastico*, nel pomeriggio per aiutare il minore a fare i

compiti;

- *Per le vacanze*.

Queste forme non codificate di affidamento realizzano interventi di aiuto e di sostegno alle famiglie in disagio e di appoggio al minore che coincidono in pieno con le finalità generali dell'istituto.

Come bene sottolineano le "Linee Regionali" **queste forme di affidamento richiedono la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali; la previsione dei tempi e dei luoghi in modo da offrire punti di riferimento significativi al minore e alla sua famiglia; l'omogeneità sociale tra la famiglia affidataria e quella affidante.**

CLASSIFICAZIONE DEGLI AFFIDI FAMILIARI

La prima e generale classificazione va fatta tenendo presente le norme giuridiche che richiamano l'affidamento:

- **Affidamento a tempo determinato disposto ex legge 184/83 e successive modifiche;**
- **Affidamento a tempo indeterminato disposto ex artt. 330 e 333 c.c.;**
- **Affidamenti giurisdizionali non contemplati nelle normative sopra richiamate (ad es. ex artt. 155, 317 bis, 318 c.c.).**

Ulteriori tipologie di affidamento familiare possono così individuarsi:

- **Affidamento temporaneo etero familiare.**

Comporta l'accoglienza di un minore da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine, temporaneamente in difficoltà.

Può essere anche, come visto, non consensuale e in tal caso interviene, come detto, il Tribunale per i minorenni che emette il provvedimento di affido.

- **Affidamento temporaneo intra familiare.**

Comporta l'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado. Tale forma di affido non determina l'uscita del minore dalla sua famiglia e, pertanto, **non necessita di alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario.**

- **Affidamento sine die.**

Comporta l'accoglienza di un minore da parte di una famiglia, senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine, per un periodo di tempo indefinito. **Viene disposto dal Tribunale per i minorenni** ai sensi degli artt. 330, 333 c.c.

Proprio la flessibilità dello strumento dell'affido consente di adottare molteplici forme dello stesso in funzione dei bisogni da

soddisfare. È per questo motivo che si possono promuovere alcune modalità di affido come ad esempio:

- **Affidamento privato part-time**

Comporta l'accoglienza, di comune accordo con la famiglia di origine, e a partire dai primi segni di malessere, di un minore per alcune ore della giornata o della settimana.

Può essere :

- *Diurno*, per alcune ore della giornata;
- *Notturmo*, dalle 20 alle 8;
- *Per alcuni giorni della settimana* ;
- *Scolastico*, nel pomeriggio per aiutare il minore a fare i

compiti;

- *Per le vacanze*.

Queste forme non codificate di affidamento realizzano interventi di aiuto e di sostegno alle famiglie in disagio e di appoggio al minore che coincidono in pieno con le finalità generali dell'istituto.

Come bene sottolineano le "Linee Regionali" **queste forme di affidamento richiedono la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali; la previsione dei tempi e dei luoghi in modo da offrire punti di riferimento significativi al minore e alla sua famiglia; l'omogeneità sociale tra la famiglia affidataria e quella affidante.**



L'AFFIDAMENTO DEI MINORI STRANIERI

I minori stranieri possono trovarsi in Italia con i genitori, con un genitore, ovvero senza genitori.

Sono questi quei minori che, genericamente, sono definiti **minori stranieri non accompagnati**, definizione ripresa dal regolamento del Comitato per i minori stranieri non accompagnati ove è detto che **per minore straniero non accompagnato deve intendersi il minore non avente cittadinanza italiana o di altri paesi dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova, per qualsiasi causa, in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano** (art. 1 comma 2 D.P.C.M. 9.12.99 n. 535).

Come è stato chiarito l'espressione "privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori" non può essere intesa in modo da far coincidere la nozione di minore straniero non accompagnato con quella di minore in stato di abbandono.

Infatti un minore non accompagnato dai genitori può non essere in stato di abbandono quando, ad esempio, è accolto da parenti entro il quarto grado idonei, moralmente e materialmente a provvedervi che, però, non ne hanno la rappresentanza legale.

Deve osservarsi, inoltre, che oltre ai minori privi di adulti di riferimento sono da intendersi come "minori non accompagnati" anche i minori affidati, di fatto, ad adulti, inclusi i parenti entro il quarto grado, che non ne siano tutori o affidatari, in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono, comunque, privi di rappresentanza legale per la legge italiana.

In qualche caso la condizione del minore straniero non accompagnato appare sufficientemente tranquilla perché egli ha fatto ingresso regolare in Italia, vive in una famiglia di parenti o connazionali ed i genitori, anche se distanti, continuano a seguirlo.

Quando sono stati i genitori ad affidarlo a questa famiglia

Chi è il minore straniero non accompagnato

Affidamento consensuale

esprimendo un consenso all'affidamento in un documento genuino (formato da un funzionario amministrativo oppure con un atto di Kafala nei paesi magrebini) legalizzato nelle forme previste, il servizio locale può procedere ad un affidamento amministrativo consensuale che il giudice tutelare, con prassi ordinaria, renderà esecutivo.

In questo modo l'affidatario assume i poteri e i doveri di cura del minore ed i genitori continueranno ad esercitarne la potestà.

Segnalazioni al giudice tutelare

Se un minore straniero è immigrato da solo, ovvero è rimasto da solo perché i suoi genitori non si trovano più in Italia, e si trova nella condizione di irregolare, è necessario **informare immediatamente il giudice tutelare** del luogo ove il minore è stato accolto per **l'apertura della tutela** ai sensi dell'*art. 343 c.c.* e per l'adozione eventuale dei provvedimenti urgenti ai sensi dell'*art. 361 c.c.*

Qualora il minore non accompagnato sia accolto presso una comunità o un istituto, i legali rappresentanti della comunità devono proporre istanza al giudice tutelare entro trenta giorni dall'accoglienza per la nomina di un tutore.

Il tutore nominato dal giudice potrà proporre allo stesso la più idonea collocazione del minore e dare il consenso per l'affidamento familiare, qualora il servizio locale disponga questo provvedimento.

L'affidamento familiare disposto dai servizi costituisce il presupposto necessario per la regolarizzazione del minore straniero non accompagnato, consentendo l'ottenimento del permesso di soggiorno.

Permesso per motivi familiari

Le linee di indirizzo stabiliscono, inoltre, che l'affido di minori stranieri e Rom è realizzato sulla base di un progetto socio educativo redatto, ove possibile col minore e con il nucleo familiare di origine, che consideri attentamente:

- le specifiche e diverse esigenze del minore, ricorrendo, ove ritenuto necessario dal Servizio Affido ed Adozioni d'Ambito, anche al coinvolgimento di un mediatore culturale.
- il rispetto dell'identità culturale del minore e dell'eventuale credo religioso.

Il Comune presso cui risiedono gli esercenti la potestà genitoriale del minore è competente a sostenere economicamente gli affidatari.

Nel caso di minori extracomunitari senza permesso di soggiorno, e non accompagnati, non residenti in nessun comune, la competenza alla spesa è del Comune di residenza degli affidatari, salvo che il giudice nomini un tutore residente altrove.

In tal caso la competenza alla spesa è a carico del Comune di residenza del tutore, ma solo a partire dalla sua nomina.

Il minore che risulta in affidamento familiare ex *art. 4 legge 184/83*, è iscritto nel permesso di soggiorno, sino al compimento del quattordicesimo anno di età, dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.

Al compimento del quattordicesimo anno di età è rilasciato al minore un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno personale per motivi familiari.

Tale documento è valido sino al compimento della maggiore età.

Con tale permesso è possibile svolgere attività lavorative e frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

Al compimento dei diciotto anni il permesso concesso per motivi familiari può essere convertito in un permesso per motivi personali di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Una fattispecie più specifica del permesso per motivi familiari è quella del permesso per affidamento.

Il permesso viene rilasciato nel caso di minori affidati ex *art. 2 L. 184/83*, sia in caso di affidamento familiare che in caso di affidamento a comunità di tipo familiare, ad istituti o ad Enti di assistenza pubblici o privati.

L'affidamento di fatto a parenti entro il quarto grado non è valido ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per affidamento.

Si intende per affidamento di fatto l'affidamento di un minore senza che sia intervenuto alcun provvedimento di autorità amministrativa o giudiziaria.

Permesso per affidamento



LE FAMIGLIE



Assessorato all'Istruzione



JAF C.D. "A. Biondi"



Associazione Terza Mano e C.



"e...state in movimento"

Attestato di partecipazione

LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

La normativa ha nettamente distinto l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare dalle ipotesi di affido ad una famiglia.

La prima forma di affidamento prevista è quella dell'affido di un minore ad una famiglia.

È l'art. 2 comma 1 l. 184/83 ad indicare, in maniera generalissima, come deve essere la famiglia affidataria: il minore deve **"essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno"**.

Non vi è alcuna differenza tra le figure di affidatari previste.

Sia la famiglia, preferibilmente con figli minori, sia la persona singola sono situazioni ugualmente adeguate.

Né è proponibile una preferenza tra famiglie con e senza figli anche se una famiglia affidataria che abbia già sperimentato la genitorialità è, certamente, più consapevole delle difficoltà che si incontrano nel contatto e nella crescita di un minore.

Comunque la scelta delle possibili soluzioni va valutata **solo ed esclusivamente tenendo conto delle esigenze concrete del minore**.

La famiglia affidataria deve, perciò, permettere una continuità educativa del minore rispetto alla sua famiglia d'origine in quanto **l'affidamento non va inteso come un intervento sanzionatorio** essendo intervento di sostegno alla famiglia d'origine.

L'affidatario, così, assume un ruolo ausiliario ed integrativo rispetto al ruolo dei genitori.

È per questo che le famiglie affidatarie debbono essere scelte con caratteristiche peculiari idonee alla funzione che debbono rivestire e debbono assicurare **disponibilità a rapporti validi e continui con la famiglia di origine**.

Debbono, inoltre, essere connotate da **una forte motivazione altruistica** poiché non può l'affidamento mascherare un desiderio di possesso esclusivo, motivazione, spesso, sottesa in chi aspira ad un'adozione.

Le figure affidatarie

Le caratteristiche dell'affidatario

Il nucleo affidatario deve, perciò, possedere capacità educative ed affettive ed essere composto da persone dotate di autostima e non alla ricerca di continue rassicurazioni narcisistiche.

Queste caratteristiche sono necessarie al fine di tollerare le regressioni del bambino affidato, conseguenti al trauma dell'allontanamento dalla famiglia d'origine, e le frustrazioni determinate da atteggiamenti ostili di questi, causati dalla estraneità delle nuove figure di riferimento.

Il nucleo deve, in maniera incondizionata, **accettare il minore nella sua realtà esistenziale** e con le sue esperienze e, pertanto, **non deve imporre modelli comportamentali** di riferimento sostanzialmente diversi da quelli a lui proposti sino a quel momento e deve essere inserito (o disposto a comprendere il) nel contesto di appartenenza della famiglia di origine.

Deve vivere in un **nucleo abitativo idoneo** alle esigenze dei soggetti conviventi, possedere una **buona condizione di salute**, saper gestire spazio e tempo da dedicare alla esperienza dell'affido e **comprendere che regole e atteggiamenti affettivi hanno per i bambini la stessa importanza**.

Infine il nucleo deve essere disposto **alla duttilità** per essere in grado di adeguare l'esperienza dell'affidamento agli accadimenti quotidiani.

Come enunciano le Linee di indirizzo regionali gli affidatari devono anche **essere consapevoli degli impegni da assumere nei riguardi dei servizi sociali e devono possedere un atteggiamento disponibile per comprendere ed accettare i vincoli che impongono i servizi e le prescrizioni della magistratura minorile**.

La formazione

Ai fini di una corretta procedura di affidamento familiare, e di un proficuo svolgersi dello stesso, è necessario che i soggetti disponibili a tale tipo di esperienza assumano cosciente consapevolezza delle finalità dell'istituto, delle problematiche che ci si può trovare ad affrontare, delle necessarie interazioni costanti con i servizi.

È, cioè, auspicabile che gli affidatari siano stati sensibilizzati e abbiano partecipato ad un percorso formativo curato dagli Enti locali.

Le Linee di indirizzo della Regione Campania per l'affidamento predispongono, così, un articolato percorso formativo che prevede cinque incontri, per la durata complessiva di almeno dieci ore, al termine dei quali saranno effettuati uno o più colloqui tra l'equipe di formazione e le singole famiglie o persone.

Le famiglie o le persone, inoltre, parteciperanno ad un'attività formativa permanente caratterizzata da almeno un incontro ogni quadrimestre di aggiornamento e approfondimento sugli aspetti dell'affido.

È, ancora, previsto che le famiglie e le persone disponibili ed idonee a tipologie di affido particolari, come accoglienza dei minori con caratteristiche non ordinarie, diversamente abili, extracomunitari, comportamentali, o, ancora, disponibili alla realizzazione di affidi urgenti, vengano coinvolti in incontri finalizzati alla costruzione di tali specifiche competenze.

Agli incontri, per la comunicazione esistenziale dell'esperienza dell'affido, dovranno partecipare famiglie e persone che hanno già sperimentato l'affido familiare così da poter illustrarne difficoltà, problemi e valori.

Le famiglie così formate devono sottoscrivere un atto d'impegno attraverso il quale si rendono disponibili a partecipare alla formazione permanente e a momenti di approfondimento collettivo dei problemi concreti che altre coppie, che abbiano già in corso l'esperienza, si trovano ad affrontare.

È, altresì, necessario che le coppie disponibili dichiarino se hanno avanzato domanda di adozione nazionale o internazionale, sull'evolversi della procedura e sugli eventuali contatti con gli Enti autorizzati ex L. 184/83.

È, inoltre, opportuno che il servizio comunichi ai Tribunali per i minorenni il percorso formativo svolto, in tema di affido familiare, dalle coppie aspiranti all'adozione.

Tale attività di formazione, così minuziosamente predisposta dalle Linee di indirizzo, deve trovare immediata attuazione in tutti i S.A.T., o in mancanza nei servizi territoriali, che devono:

Il percorso formativo

I Servizi e la formazione

- predisporre una capillare campagna di sensibilizzazione per il reperimento di famiglie affidatarie, prendendo anche gli opportuni contatti e collegamenti con le strutture del volontariato;
- creare equipe multidisciplinari che si occuperanno dell'attività formativa delle famiglie o delle persone disponibili all'affido;
- istituire l'anagrafe delle famiglie o delle persone che dopo i colloqui sono state dichiarate idonee all'affido "ordinario";
- creare l'anagrafe delle famiglie o delle persone disponibili ad affidi particolari.

I requisiti minimi per la scelta della famiglia affidataria

Se pure le norme vigenti non richiedono che gli aspiranti affidatari abbiano particolari requisiti è, tuttavia, indispensabile che gli stessi, come singoli e come nucleo, rispondano a determinate caratteristiche.

In particolare è necessario che si tratti di soggetti motivati e consapevoli delle proprie capacità, dei propri limiti e dell'impegno che si assumono.

È possibile indicare alcune specificità che è necessario riscontrare nelle famiglie e nei soggetti affidatari.

Le Linee di indirizzo della Regione Campania esplicitano, perciò, i requisiti minimi da individuare nelle famiglie e persone disponibili all'affido.

L'idoneità della famiglia affidataria deve riscontrarsi nella:

- **storia della famiglia e dinamica delle relazioni** familiari attuali: di coppia, genitori figli, con i diversi membri della famiglia estesa, con il mondo esterno;
- **consapevolezza del diritto dei minori ad una famiglia** e della temporaneità dell'affidamento, senza aspettative adottive;
- **abitazione** che deve essere accogliente e possedere "spazio" affettivo per offrire cure ad un bambino;
- **capacità all'accoglienza** e nel non tenere conto delle diversità e, pertanto, nella collaborazione con la famiglia di origine del minore;
- **consapevolezza degli impegni** di cura, mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive, da assumere nei riguardi del minore e degli impegni da assumere nei riguardi del servizio sociale;

- **capacità** di seguire una strada ma anche, lì dove necessario, **di modificarne il percorso** e nella voglia di mettersi in gioco per donare e ricevere amore.

Tale profilo psicologico, sociale ed ambientale va formalizzato mediante un'apposita relazione redatta dal S.A.T., o dal servizio territoriale.

È necessario, quindi, da parte degli operatori, verificare la storia dinamica ed affettiva della famiglia e dei soggetti aspiranti all'affidamento che per poter accogliere all'interno del nucleo un bambino con vissuti abbandonici e, quindi, potenzialmente disturbante per lo stesso, deve avere una struttura interna sufficientemente salda.

Il nucleo affidatario deve avere capacità di relazionarsi con gli altri e, in particolare, con la famiglia affidante.

La famiglia affidataria dovrà, inoltre, essere consapevole e capace di mantenere costantemente contatti con i servizi sociali collaborando con questi e con la magistratura per la riuscita dell'affidamento.

Deve, ancora, sottolinearsi che l'istituto dell'affidamento familiare, coinvolgendo l'intero nucleo affidatario, determina la necessità di acquisire il consenso non solo della coppia genitoriale, ma di tutti i componenti il nucleo.

Le Linee guida stabiliscono che ciascun S.A.T di ambito territoriale istituisce un'anagrafe degli affidatari ove vengono iscritte tutte le famiglie e le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento.

Nell'anagrafe vengono annotate tutte le informazioni utili alla scelta della famiglia affidante.

In particolare vanno evidenziate:

- la data di dichiarazione di disponibilità;
- l'indirizzo;
- la composizione del nucleo familiare affidatario;
- eventuale idoneità all'adozione o richiesta in corso;

Anagrafe degli affidatari

L'anagrafe deve, poi, evidenziare, le tipologie di affido per le quali gli affidatari sono stati dichiarati idonei ed il tipo di disponibilità offerta dagli stessi, con particolare attenzione alla disponibilità per un minore diversamente abile, per un minore straniero, con religione diversa, per più fratelli, per un affido a tempo pieno o part-time, precisandone i periodi (diurno / notturno / del week end / per vacanze), disponibilità ad accoglienze urgenti.

Si dovrà, altresì, indicare la disponibilità in relazione alla fascia di età degli affidanti.

Le informazioni dell'anagrafe vanno aggiornate con periodicità semestrale ed ogni qual volta si evidenziano elementi di variazione sia negli aspetti anagrafici, sociali e psicologici, sia nelle disponibilità.

L'abbinamento minore-affidatario

Una volta identificate le diverse famiglie disponibili e capaci di operare nell'ambito dell'affido familiare, bisognerà porre particolare attenzione all'abbinamento tra il minore, la sua famiglia di origine e quella affidataria.

Deve intendersi per abbinamento, come sottolineano le Linee guida, quel processo attraverso il quale l'equipe del S.A.T. individua tra gli iscritti nella propria anagrafe, o in quella di altri ambiti, mediante collaborazione con altri Servizi Affidi, gli affidatari più adatti al caso di un determinato minore.

Tale individuazione costituisce parte integrante del progetto socio-educativo.

In primo luogo è opportuno, come già evidenziato, che il livello sociale, culturale ed economico tra affidanti ed affidatari sia, quanto più possibile, omogeneo così da non creare, da un lato, nel minore scompensi nell'affrontare un ambiente troppo diverso da quello di provenienza e, dall'altro, nei genitori affidanti, un eccessivo senso di frustrazione trovandosi dinanzi ad un nucleo familiare troppo diverso dal proprio.

In caso di eccessiva diversità potrebbe, infatti, non determinarsi quell'intesa indispensabile che deve instaurarsi tra la famiglia affidante e quella affidataria.

Il servizio dovrà verificare, quindi, le caratteristiche della famiglia affidataria relazionandole con i bisogni, le esigenze e le caratteristiche del minore e della sua famiglia.

È evidente che, perché l'affido familiare possa dare i risultati sperati, è necessario che il bambino si senta accettato per quello che è.

Tale accettazione è, naturalmente, più semplice lì dove accanto alla disponibilità e all'accettazione delle diversità da parte della famiglia affidataria, vi sia anche un buon grado di similitudine tra i due nuclei familiari.

Il porre, infatti, il bambino dinanzi a modalità di affermazione di sé e di controllo delle situazioni troppo diverse da quelle apprese nella sua famiglia di origine, determina in lui il senso dell'inutilità di tutto quanto appreso in precedenza, causandogli una condizione di impotenza e di dipendenza assoluta verso gli affidatari.

È questo l'elemento indispensabile dell'affidamento previsto dalla legge.

Il rapporto tra genitori naturali e la famiglia affidataria rimane un punto cruciale dell'affido familiare.

Qui gioca in maniera determinante il ruolo che svolgono i servizi la cui mediazione, se sensibile e sollecita, può far crescere rispetto reciproco tra le due famiglie nel comune reale interesse per il bene del bambino.

Se non vi è rapporto tra le due famiglie si corre il pericolo di far sentire al bambino la lacerazione tra due diversi affetti e appartenenze.

Il rapporto tra le due famiglie serve, soprattutto, al minore che non deve vivere le due famiglie come antagoniste, ma come alleate nel cercare il suo bene.

Solo un rapporto corretto tra famiglia affidataria e famiglia di origine, mediato dai servizi, basato su comunicate conoscenze e informazioni, riguardanti soprattutto il vissuto del minore, del suo ambiente sociale, delle sue difficoltà, crea quello scambio reciproco di fiducia che serve ad individuare le scelte migliori da compiere per la sua crescita armonica.

Tale rapporto di analisi dei bisogni del minore può divenire, così, anche stimolo alla famiglia di origine per il superamento delle sue difficoltà momentanee in attesa del rientro del minore.

Così la relazione tra le due famiglie, correttamente agita, de-

termina consapevolezza nella famiglia affidataria della temporaneità del suo intervento, ma anche, della necessità di continuare il rapporto affettivo instauratosi con la famiglia ed il minore dopo l'affido, e consapevolezza, nella famiglia di origine, di accettare il supporto offerto dagli affidatari non come giudizio sui propri vissuti, ma come aiuto per superare le difficoltà.

LA FAMIGLIA AFFIDANTE

Si è già accennato che la famiglia di origine del minore, che versa in difficoltà materiali, psicologiche, sociali, deve essere supportata dai servizi con interventi di sostegno psicologico e di aiuto economico sociale.

Va sottolineato che spesso la condizione di disagio determina nel nucleo familiare, e in particolare negli esercenti la potestà, una condizione di incapacità prolungata alla partecipazione a quanto loro proposto.

Così gli aiuti che vengono approntati non sono utilizzati come spinta per uscire dal disagio e dalle difficoltà, ma solo per vivere una apatica quotidianità.

Deve essere il servizio non solo ad apprestare gli aiuti, ma anche a far sì che gli stessi realizzino lo scopo per il quale sono stati predisposti.

Va sottolineato che anche l'istituto dell'affido deve essere sperimentato solo nei casi necessari e dopo che sono stati esperiti tutti i tentativi di non allontanare il minore e farlo crescere nella famiglia cui ha diritto.

Quando viene disposto l'affido familiare, non per questo il sostegno e gli aiuti alla famiglia affidante devono cessare ma, anzi, è compito specifico del servizio continuare a supportare la famiglia non solo nelle difficoltà attuali, ma anche predisponendola a riacquisire la sua capacità di accoglienza e crescita per il minore affidato.

Solo così la famiglia affidante non vivrà la sofferenza dell'allontanamento del figlio e la rivalità con la famiglia affidataria che le appare più fortunata, e solo così il minore, che vedrà nei suoi periodici ritorni in famiglia la progressiva riacquistata capacità di accoglienza, non vivrà l'abbandono e la conflittualità del vivere in due situazioni contrapposte.

Non a caso le Linee d'indirizzo della Regione Campania hanno sottolineato che nella redazione del pro-

Le condizioni di disagio ed il sostegno

getto di affidamento deve essere coinvolta la famiglia affidante.

E proprio questo coinvolgimento, come già accennato, deve essere utilizzato come strumento per stimolare la famiglia affidante a riacquisire la sua capacità progettuale come famiglia, e per la stessa finalità l'affido familiare necessita che si determini un'influenza reciproca tra la famiglia affidataria e quella affidante.

Quest'ultima, infatti, dovrà essere stimolata a trasmettere agli affidatari tutte le informazioni utili relative al minore, e la famiglia affidataria, nell'ambito del progetto predisposto dal Servizio, dovrà coinvolgere la famiglia di origine nelle scelte di vita più importanti relative allo stesso.

Quanto detto deve essere, comunque, monitorato ed adeguato ai casi concreti che si presentano ai servizi poiché non esiste un modello unico di affido familiare, nonostante si tratti sempre di un minore che viene allontanato dalla propria famiglia e che viene accolto in un'altra famiglia, ma si realizzano assetti differenti e si perseguono obiettivi diversi, in relazione alla gravità complessiva del caso, all'età del minore, all'esistenza di risorse in senso lato sociali, alla condizione della famiglia di origine e alle sue relazioni con il figlio.

Gli operatori e l'affido

In ogni caso si tenga conto che l'affido familiare, istituto complesso, non può essere gestito da operatori che hanno eccessivo carico di lavoro che non permette di dedicare al progetto il tempo, l'attenzione e le energie necessarie.

Si deve osservare che i servizi, spesso, vengono sentiti poco efficaci e poco collaboranti dagli affidatari e dalla famiglia di origine quando non si dimostrano sufficientemente attenti alle modificazioni di comportamento e di relazione che avvengono tra le due parti e non intervengono a sancire o bloccare i fenomeni in atto con un'azione che, se è tempestiva ed autorevole, imprime movimenti significativi al processo di relazione in atto che ha al centro il minore.

L'INSERIMENTO DEL MINORE IN UNA COMUNITÀ
DI TIPO FAMILIARE O IN UN ISTITUTO



È l'art. 2 c.2 l. 184/83 a prevedere che ove non sia possibile l'affidamento familiare **"è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato"**.

È così evidente che la scelta del collocamento del minore in una struttura è residuale rispetto a quella dell'affidamento familiare.

Così come è evidente che deve, nel caso di collocamento, privilegiarsi una comunità e, solo come estremo rimedio, disporsi il ricovero in un istituto.

La ragione di tale scelta legislativa trova il fondamento in indagini e studi psicologici che hanno evidenziato come **un soggetto che abbia vissuto privo di un ambiente familiare, subisce gravi danni alla sua personalità soprattutto quando la privazione si determina sin dai primi anni di vita e viene supplita da un istituto.**

Un istituto, per quanto sia ben organizzato e offra strutture adeguate e moderne, pur garantendo il soddisfacimento di una serie di bisogni essenziali per un minore, alimentazione, ambiente di vita salubre, istruzione, non è, comunque, in grado di offrire tutti quegli elementi di interrelazioni affettive tra bambino e genitori che soli garantiscono la strutturazione di una personalità individuale.

Si è, infatti, osservato che nella conoscenza solo di persone adulte aventi ruoli professionali ben definiti mancherà al ragazzo la reale e strutturante esperienza di un affettivo e profondo dialogo interpersonale; nella inevitabile monotonia di una vita collegiale tutta scandita da regole predeterminate mancheranno stimoli a coltivare interessi essenziali per una adeguata crescita; nella ristretta esperienza di una società monosessuale e tra coetanei, mancherà al ragazzo lo stimolo a superare le tentazioni del narcisismo e delle fatue onnipotenze che impediscono un effettivo sviluppo.

Si consideri, ancora, che il bambino vive, nella maggioranza dei casi, l'allontanamento dalla sua famiglia di origine come un evento traumatico di cui non comprende le cause e le motivazioni.

La residualità dell'inserimento in una struttura comunitaria o in istituto

I danni dell'istituzionalizzazione

Il trauma dell'allontanamento

Difficilmente egli attribuirà la responsabilità del suo sradicamento ai comportamenti dei suoi genitori che, per lui, sono quanto di meglio sia concepibile.

L'allontanamento, quindi, sarà vissuto dal minore o come qualcosa determinato da una sua responsabilità personale, o da una forma di persecuzione che le istituzioni hanno nei confronti della sua famiglia.

L'istituto di fronte a tali problemi si è manifestato come una struttura assolutamente non in grado di fornire risposte adeguate.

Esso, infatti, nonostante la preparazione professionale degli operatori, risulta una struttura "fredda" ove le regole sono imposte e vissute da tutti (ivi compresi gli adulti) in maniera asettica ed acritica, ove per il minore non vi sono certezze circa l'evolversi della sua condizione (durata della permanenza in istituto, opportunità di avere contatti con i suoi familiari) e dove l'adeguarsi rapidamente, anche a scapito delle proprie pulsioni individuali, rende più facile la sopravvivenza.

Queste le cause che hanno indotto il legislatore a programmare il superamento dell'esperienza del ricovero del minore in istituto, per puntare con decisione sia sull'affidamento familiare che sulle comunità di tipo familiare ove il rapporto tra il minore e gli educatori assume caratteri di individualizzazione e di relazione affettiva che sono indispensabili per lo sviluppo dell'identità personale del minore.

Logica conseguenza di tali scelte legislative è **la chiusura degli istituti** di accoglienza per minori.

La chiusura degli istituti

L'articolo 2 della legge 28 marzo 2001 n. 149 al quarto comma prevede: **il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.**

La norma indicata, salvo proroghe, ha identificato nella fine del 2006 la data per una svolta definitiva nell'ambito del trattamento per i minori.

Protagonisti di questa "rivoluzione" culturale e del sistema assistenziale per i minori, secondo le diverse competenze delineate, tra l'altro, dalla legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/00, sono lo Stato, le Regioni, gli Enti locali ed il terzo settore.

La legge indica ai sensi dell'articolo 22 comma due lettera c la necessità di avviare la realizzazione di strutture di accoglienza per minori a carattere familiare in ciascun ambito territoriale individuato dalle Regioni.

Nell'indicato articolo relativo alla definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si dispone che le situazioni di disagio dei minori devono essere affrontate tramite il sostegno al nucleo familiare di origine, l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Accanto alla specifica previsione della legge 149/01, relativa alla chiusura degli istituti di accoglienza per minori alla data del 31.12.06, già la legge 328/00 ed il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003 avevano gettato le basi per predisporre il territorio e le strutture a questo evento.

Si deve notare che nella rilevazione nazionale predisposta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e adolescenza, riferita al 30.6.03, come poteva ragionevolmente essere previsto, emergeva con estrema chiarezza che erano le Regioni del sud ad avere il maggior numero di minori in istituto.

Ma va sottolineato che nel corso di questi ultimi anni anche tali Regioni hanno operato diverse riconversioni e, di conseguenza, chiusure degli istituti.

Così dagli ultimi dati disponibili si rileva che in Campania sono ancora formalmente operativi solo diciassette istituti su ventotto che venivano censiti dalla relazione sullo stato di attuazione della legge datata 2003.

La riconversione degli istituti deve essere, come vuole la normativa, completata entro il 31.12.06 e deve creare strutture comunitarie di tipo familiare.

È l'articolo 9 comma uno lett. c della legge 328/00 ad attribuire allo Stato, e per esso (ai sensi dell'articolo 11 comma uno stessa legge) al Ministero per la solidarietà sociale, il potere

**Lo stato
di attuazione
della legge
149/01**

**Le caratteristiche
delle comunità
di tipo familiare**

di coordinamento e di indirizzo delle politiche sociali, tra l'altro in tema di fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, oltre all'individuazione dei requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

In particolare l'articolo 2 lettera a determina che la normativa in esame si applica, tra l'altro, alle strutture che, indipendentemente dalla denominazione, si occupano di minori per interventi socio assistenziali ed integrativi o sostitutivi della famiglia.

Il decreto distingue le comunità di tipo familiare a bassa densità assistenziale, che ospitano fino ad un massimo di sei utenti, da quelle che, invece, superano tale numero.

Tutte le strutture operanti sul territorio devono possedere i requisiti previsti dal decreto e tra l'altro:

- devono essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici.

Ciò al fine di consentire agli ospiti di essere integrati nella vita del territorio ove è collocata la struttura e di facilitare le visite agli ospiti stessi.

- vi deve essere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza;

- deve essere predisposto per ciascun ospite un piano ed un progetto educativo individualizzato, ove siano indicati gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;

- deve essere garantita l'adozione della carta dei servizi di cui all'articolo 13 l. 328/00.

La normativa regionale

Con delibera 14.5.04 n. 711 la Regione Campania ha dettato, in conformità alle previsioni della normativa nazionale, le linee d'indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali riguardanti tutte le tipologie di ospiti.

La normativa prevede che sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture di accoglienza sia di tipo residenziale che di tipo semiresidenziale, sia pubbliche che private rivolte ad anziani, disabili e minori.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune nella cui giurisdizione si trova la struttura, previa acquisizione del parere favorevole del competente ufficio regionale.

L'autorizzazione è necessaria sia per le strutture di nuova realizzazione, sia per quelle già esistenti.

Nella delibera, in un apposito capo, sono individuate le **strutture per minori**:

- **Centro diurno polifunzionale**, caratterizzato da una pluralità di attività ed interventi e che si colloca nella rete dei servizi territoriali. Nel centro possono essere accolti non più di trenta minori dai sei ai diciotto anni, residenti prevalentemente nel quartiere o nel paese. Il centro organizza attività sportive, ricreative, culturali, di supporto alla scuola, momenti di informazione, vacanze invernali ed estive e, in relazione agli orari di apertura, somministrazione di pasti. **Si tratta di strutture che potrebbero essere efficacemente utilizzate nell'ambito del così detto affido diurno.**

- **Comunità di pronta e transitoria accoglienza**, è questo un servizio finalizzato all'accoglienza dei minori di età compresa tra gli undici e i diciotto anni che, vivendo un'emergenza socio educativa, necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea nell'attesa della formulazione di un progetto educativo che definisca gli interventi più adeguati. **La permanenza di un minore in tale comunità non può superare i sessanta giorni. La comunità assicura servizi di cura alla persona, per quanto possibile continuità con le attività scolastiche e formative in corso, funzionamento su ventiquattro ore per tutto l'anno.**

- **Comunità alloggio**, è una proposta educativa integrativa ovvero alternativa alla famiglia. È rivolta a minori di età compresa tra undici e diciotto anni e che vivono il processo di strutturazione della loro personalità alla presenza di modelli genitoriali educativamente poco adeguati. La comunità può accogliere un massimo di otto minori che partecipano alla gestione di vita comunitaria ed assicura servizi di cura alle persone, attività socio educative, **partecipazione alla elaborazione dei progetti educativi individualizzati la cui titolarità resta in capo ai servizi sociali territoriali.**

- **Comunità a dimensione familiare**, è una proposta

La tipologia delle strutture di accoglienza

integrativa della famiglia rivolta a minori per i quali non è possibile praticare l'affido familiare. Le comunità a dimensione familiare si articolano in: a) **casa famiglia**, rivolta a persone tra i zero e i diciotto anni, ove le funzioni di accoglienza ed educative sono svolte da un uomo e una donna coniugati o conviventi che vivono con i minori assumendo responsabilità genitoriali; b) **comunità educativa di tipo familiare**, rivolta a persone tra i sei e i diciotto anni, ove le azioni educative e di accoglienza sono svolte da due educatori di riferimento, preferibilmente di sesso diverso, che propongono un modello di accoglienza a dimensione familiare. In queste strutture non possono essere ospitati più di sei minori. Le comunità devono essere organizzate in appartamenti collocati in civili abitazioni. **Le comunità assicurano attività socio educative e partecipazione all'elaborazione e al monitoraggio dei progetti educativi individualizzati la cui titolarità resta in capo ai servizi territoriali.**

- **Gruppo appartamento**, è questo un servizio rivolto ad un numero massimo di quattro giovani che non possono restare o rientrare in famiglia e sono vicini o hanno superato il diciottesimo anno di età (per i minori che hanno superato i diciotto anni è necessario chiedere al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione alla prosecuzione della permanenza ex art. 25 rdl 1404/34) e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. **Il gruppo ha carattere residenziale e le attività quotidiane sono autogestite ed accompagnate da un educatore.**

L'articolata previsione regionale individua tipologie di comunità che possono soccorrere i minori, delle diverse età, con forme differenziate di organizzazione, con modalità di permanenza diverse per qualunque esigenza dovesse manifestarsi anche come supporto alle famiglie in difficoltà.

Il minore e le strutture di accoglienza

Va comunque considerato che anche il bambino che viene accolto in una casa famiglia è un bambino ferito, che porta in sé un dolore profondo. Dolore per ciò che ha determinato il provvedimento di separazione dal proprio nucleo familiare e ne ha disposto l'inserimento in un luogo protetto: un dolore per aver vissuto la fragilità dei propri genitori, la loro incapacità o impossibilità di essere

accoglienti, di offrire cure amorevoli, affetto, protezione; ma anche un dolore per la separazione da quelle figure genitoriali che, con tutti i limiti e le difficoltà, hanno rappresentato il luogo della sua nascita e della sua crescita ed hanno fatto la sua storia e la sua identità; dolore per quel sentirsi solo, in un luogo sconosciuto, con persone di cui ancora non ci si può fidare; dolore per quell'essere confusi, incerti, privi di chiarezza.

Ecco allora che **l'accoglienza in casa famiglia**, che costituisce di per sé esperienza dolorosa, per il bambino, per i suoi genitori, per quanti vivono accanto e partecipano in senso affettivo o professionale a tale evento, **può divenire occasione di riflessione, di nuova progettazione, di attivazione di risorse e competenze personali e di comunità, può divenire occasione di cambiamento sostanziale e radicale, l'inizio di una nuova storia.**

Per questo motivo grande è la responsabilità di quanti si trovano ad operare professionalmente accanto al bambino, nel suo interesse e per una sua piena tutela, nell'ambito di una casa famiglia o di una comunità.

La casa famiglia deve essere il luogo privilegiato di ascolto del minore.

L'essere ascoltato, è diritto riconosciuto universalmente, affermato in dichiarazioni di principi e convenzioni internazionali, recepito nel nostro ordinamento interno, ma di fatto spesso disatteso o ridotto ad un sentire distratto e superficiale.

Esso significa poter esprimere bisogni ed esigenze e vederle accolte come meritevoli di interesse e considerazione.

La casa famiglia nell'accogliere il bambino, si fa luogo di protezione, familiare, degli affetti; luogo in cui il bambino può esprimere sentimenti, aspettative, bisogni, desideri. È luogo in cui il bambino parla. A parole ma anche con modalità silenziose e altrettanto eloquenti. Comunica. Nel modo in cui mangia, si addormenta, si relaziona, piange, si separa. L'ascolto del bambino in questo luogo nasce e si rafforza nell'attenzione duratura e non episodica, nella relazione e nella condivisione quotidiana e profonda.

**L'ascolto
del minore**

Spesso la casa famiglia è anche il luogo in cui il bambino incontra i suoi genitori.

È questo è un altro momento in cui il bambino, ma anche i genitori si raccontano. La casa famiglia in una dimensione di ascolto, attento e rispettoso, può cogliere elementi sulla relazione, sui legami, sugli investimenti affettivi e sulle dinamiche familiari, utili per la valutazione e la progettazione. La casa famiglia, proprio perché custode di un insieme di indicazioni preziose, intime e personalissime relative al bambino ed alla sua famiglia, deve poter trovare uno spazio di comunicazione e di racconto in sede giudiziaria e amministrativa.

Il pagamento della retta alla comunità o all'istituto

È sempre più frequente il caso di Enti Locali che inviano minori, sulla base di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, nelle comunità e, successivamente, non saldano la retta affermando di non essere competenti al pagamento.

Si pone, allora, il quesito di quale deve essere il Comune che deve pagare la retta.

A seguito di interrogazione parlamentare la Commissione Affari Sociali in data 6.10.2005 così individuava la competenza per il pagamento:

“In base al combinato disposto dell’art. 6 della legge n. 328 del 2000 e 73 della legge n. 6972 del 1890, (articolo rimasto invariato anche dopo l’entrata in vigore della legge quadro 328/2000 e che individua il domicilio dei minori degli anni 14 in quello dell’esercente la patria potestà), l’Ente tenuto ad assumersi gli oneri assistenziali in favore dei minori, va individuato nel Comune di ultima residenza del minore prima dell’intervento, facendo riferimento alla residenza dei soggetti esercenti la potestà genitoriale (o la tutela) nell’ipotesi di minore degli anni 14”.

Ne consegue che in caso di inserimento di un minore in comunità, l’Ente responsabile sia quello dell’ultima residenza del minore o, se minore degli anni 14, dell’esercente la potestà al momento dell’inserimento; qualora si presenti il caso di genitori separati, residenti in luoghi diversi, varrà la residenza del genitore affidatario in base al provvedimento del giudice della separazione.


Se il minore entra in comunità e, in costanza di tale collocazione, la famiglia o l’esercente la potestà mutino la residenza, il

Comune che sta pagando la retta non può esimersi dal continuare a farlo, se non in virtù

- di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile;
- di accettazione espressa e scritta del nuovo Ente locale che dovrebbe prendere in carico il minore;
- di una comunicazione scritta alla comunità.



I SERVIZI



IL RUOLO DEI SERVIZI

I compiti

Chi opera nel campo degli affidi conosce le difficoltà che debbono affrontare i servizi nella molteplicità di compiti a loro affidati per la corretta e puntuale applicazione dell'istituto e per una sua riuscita soddisfacente.

Difficoltà nella formazione e reperimento delle famiglie affidatarie, nel supporto da offrire a queste e alle famiglie di origine, nei contatti da stabilire e da monitorare tra le famiglie, nella valutazione dei tempi del protrarsi dell'affido.

Occorre una regia accorta ed una autorevolezza effettiva degli operatori per fornire alle famiglie affidatarie: certezze rispetto ai loro diritti-doveri, sicurezza nelle regole sulle quali fondare la relazione del minore con la famiglia di origine e quella tra le due famiglie, per evitare dannose interferenze dei genitori biologici nella vita del bambino e dell'affidatario, disattendendo gli accordi di rapporto periodico con il figlio, dimostrando nei suoi confronti comportamenti inadeguati, e per fornire sostegno assistenziale e intervento riservato alla famiglia di origine in difficoltà per migliorare la loro condizione.

I responsabili dei servizi affidi, consapevoli dell'impegno richiesto dall'istituto, dovranno, allora, spendere mezzi, tempo, energie, competenze, per reclutare, preparare e sostenere le famiglie affidatarie e seguire le famiglie naturali, supportandole nei loro bisogni.

L'affido, inoltre, richiede uno straordinario coinvolgimento emotivo poiché pone l'operatore, come visto, nel nodo di una rete di relazioni complicate e lo carica di gravi responsabilità.

Programmare e realizzare l'affido a favore di un bambino o ragazzo non può essere, proprio per le sopra accennate difficoltà, un compito individuale di un singolo operatore, ma richiede servizi solidi e competenti, in grado di sostenere sul piano teorico-metodologico e operativo le figure professionali che ne fanno parte e di assicurare anche supporto e condivisione rispetto al carico emotivo che questo lavoro procura.

Alcuna applicazione dell'istituto dell'affidamento familiare è possibile senza l'intervento dei servizi sociali che dovranno, necessariamente acquisire una particolare professionalità e, come sottolineato anche dalle Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare, capacità di agire relazionandosi a tutte le professionalità e ai soggetti che devono essere coinvolti e partecipi del progetto.

Il S.A.T.

Le Linee guida della Regione Campania delineano con precisione i complessi e numerosi compiti che incombono sui vari servizi che si sono occupati del minore e della sua famiglia e che si occuperanno dell'affido.

In particolare istituiscono il Servizio Affido ed Adozioni di ambito composto da un'equipe multidisciplinare, con almeno uno psicologo ed un assistente sociale, che operino in contiguità con le attività delle equipe per l'adozione.

Il S.A.T. assolve alle funzioni di promozione della cultura dell'affidamento familiare, di individuazione, formazione e selezione delle famiglie o dei singoli disponibili ad accogliere minori in affido, di redazione dell'anagrafe delle famiglie affidatarie, di redazione del progetto socio – educativo, nonché di sostegno alla famiglia di origine del minore, al fine di facilitare e di preparare il rientro dello stesso temporaneamente allontanato.

Gli interventi dei servizi

Così vanno schematizzati gli interventi richiesti ai servizi per procedere ad un affidamento familiare:

1. il servizio sociale territoriale, che ha seguito la famiglia ed il minore, quando si rende conto delle difficoltà temporanee di questi dovrà relazionare approfonditamente al S.A.T.;
2. il S.A.T. procederà all'analisi del caso sottoposto, e predisporrà il progetto educativo individualizzato;
3. appronterà il decreto di affidamento (vedi capitolo Affidamento familiare);
4. fornirà supporto e sostegno ai soggetti coinvolti;
5. sarà responsabile del programma di assistenza agli affidanti;
6. dovrà promuovere e realizzare formazione e aggiornamento agli operatori socio – sanitari coinvolti nella materia;
7. dovrà promuovere la cultura dell'affidamento familiare, la formazione delle coppie, nonché la banca dati affido. (vedi il capitolo Le Famiglie – la famiglia affidataria).

In particolare, quando nel corso della propria attività, un servizio sociale territoriale verifica che un nucleo familiare da lui seguito attraversa un momento di difficoltà, per il quale sarebbe necessario procedere ad un affidamento familiare, deve relazionarsi con il S.A.T. cui deve essere affidato il minore ed il suo nucleo familiare in difficoltà.

In questa fase sarà necessario mettere a disposizione della struttura affidi tutto il bagaglio di notizie acquisite sulla famiglia, non solo quella nucleare, e sul minore, così da mettere in grado l'equipe di poter effettuare già una prima valutazione fondandosi su concreti elementi di conoscenza.

La relazione che il servizio territoriale, che ha in carico il nucleo familiare, deve trasmettere al S.A.T. deve comprendere:

- l'analisi della condizione familiare;
- l'individuazione delle difficoltà e delle cause delle stesse;
- i provvedimenti di sostegno e di aiuto già adottati con l'analisi dei risultati ottenuti;
- l'analisi del minore con la descrizione della sua personalità, rapporti con i familiari, attività di relazione sociale, scolastiche, sportive ed educative.

Sulla base di quanto emerge dal materiale fornito sarà, quindi, possibile avviare l'ulteriore approfondimento da parte delle professionalità del S.A.T. che, a loro volta, a seconda delle necessità, si relazioneranno con i Consulenti familiari.

Tenendo conto di quanto segnalato dal servizio territoriale il Servizio Affidi dovrà procedere alla redazione del progetto socio-educativo.

Si deve intendere per progetto socio - educativo l'atto nel quale vengono evidenziate le condizioni sociali e i bisogni del minore e della famiglia in virtù dei quali si ritiene necessario procedere all'affidamento, i percorsi attraverso i quali s'intende modificarle con particolare riguardo al percorso educativo che deve compiere il minore, tenendo conto che non devono assolutamente interrompersi i processi educativi già in atto.

Tale percorso dovrà essere compiuto dal minore e dagli affidanti, con l'aiuto degli affidatari e del servizio per consentire la

**Il servizio
sociale
territoriale**

il S.A.T.:

**il progetto
educativo**

cessazione dell'affidamento ed il rientro del minore stesso nella sua famiglia naturale.

Particolare attenzione dovrà, quindi, essere posta alle modalità d'inserimento del minore nella famiglia affidataria e ai rapporti che dovranno intercorrere tra il minore e il suo nucleo di origine, nonché tra quest'ultimo e gli affidatari.

Rapporti del minore con la famiglia di origine

Le modalità di rapporto del minore con i suoi genitori e di questi con gli affidatari, come già più volte affermato, è uno degli aspetti più importanti e delicati dell'intera progettazione.

Spesso la buona riuscita dell'affidamento dipende proprio da come vengono gestiti, soprattutto nella fase iniziale, i rapporti tra le tre componenti in gioco.

È, infatti, necessario evitare al minore, come sottolinea la delibera Regionale, ulteriori traumi affettivi e relazionali, così come è opportuno non far sentire gli affidanti espropriati del loro essere genitori.

A tal proposito l'ultimo capoverso del paragrafo relativo alla progettazione socio educativa prevede: "Alla progettazione socio - educativa individualizzata deve essere garantita, quando è possibile, la partecipazione dell'esercente la potestà genitoriale".

Il progetto deve, ancora, determinare le modalità secondo le quali affidanti ed affidatari si relazioneranno al fine di concorrere nelle scelte fondamentali della crescita e dell'educazione del minore: percorso scolastico, scelte relative ad interventi chirurgici o altri eventi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione e che non siano già stati individuati e disciplinati con il progetto individualizzato. (vedi più diffusamente il capitolo i poteri e i doveri degli affidatari).

Il conflitto tra le due famiglie

In caso di conflitto tra affidanti ed affidatari, che non si riesca a risolvere con l'aiuto del S.A.T., sarà necessario coinvolgere, a mezzo della Procura della Repubblica per i minorenni, il Tribunale per i minorenni che interverrà con i poteri di cui agli artt. 330-333 c.c.

Proprio al fine di evitare, per quanto possibile situazioni di "crisi" nel progetto dovranno essere indicati con chiarezza gli impegni che si assumono rispettivamente gli affidanti e gli affidatari

oltre a quelli che il servizio assume nei confronti degli stessi. È stato, infatti, evidenziato come sia indispensabile la piena informazione e chiarezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'istituto.

Nel progetto individualizzato dovranno, poi, essere indicati i tempi di verifica che le Linee Guida prevedono in una cadenza almeno semestrale.

Il tempo ideale di verifica è, tuttavia, trimestrale.

In tal modo si potrà monitorare costantemente la situazione così da intervenire tempestivamente ad apportare le modifiche al progetto, che dovessero rendersi necessarie, e da cogliere, prima che possano degenerare, eventuali situazioni di conflitto o attrito che iniziano a manifestarsi tra i soggetti coinvolti nell'affidamento.

Da ultimo è necessario che il progetto socio-educativo individualizzato indichi la durata presumibile dell'affidamento.

Approntato il progetto educativo individualizzato, il S.A.T. deve predisporre, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 L. 183/84 il provvedimento di affidamento (vedi modelli).

Altro compito essenziale del Servizio Affidi, oltre alla responsabilità del progetto, è quello del farsi carico del programma di assistenza da attuare a sostegno degli affidanti per rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore e ripristinare le condizioni per il suo rientro; così fornisce sostegno e supporto continuo alla famiglia di origine per la risoluzione dei suoi problemi.

Infine il S.A.T. deve provvedere a stipulare, a garanzia del minore e degli affidatari, una polizza assicurativa.

Ancora, è sempre il S.A.T., in caso di affidamento consensuale, che dovrà inoltrare relazione trimestrale al Giudice tutelare oltre alla relazione conclusiva.

Nel caso di affidamento giudiziale la relazione dovrà essere inoltrata, sempre trimestralmente, al Tribunale per i minorenni che ha disposto l'affido.

Relazione, poi, dovrà essere inoltrata alla Procura della Repubblica per i minorenni allorché, trascorsi ventiquattro mesi dall'inizio dell'affido, si ritenga necessaria la prosecuzione dell'affidamen-

Il programma di assistenza alla famiglia affidante

to familiare o, in ogni caso, non si ritenga superata la condizione di disagio della famiglia affidante e del minore.


Le relazioni dovranno indicare sempre i numeri di ruolo (per i Tribunali e Giudice tutelare) o di registro generale (per le Procure) accanto alla generalità complete del minore.

Nel corpo della relazione si dovrà con chiarezza indicare l'evolversi sia dell'affidamento che della condizione della famiglia di origine, così come, nel caso di affido che abbia raggiunto i ventiquattro mesi, il servizio dovrà indicare con chiarezza se si propende per una prosecuzione dell'affidamento o se si ritiene che si debba intervenire con ulteriori e diversi provvedimenti, esponendo compiutamente i motivi che inducono ad una scelta piuttosto che ad un'altra.

Deve sottolinearsi che tutto quanto qui detto relativamente ai compiti del S.A.T. dovrà essere svolto dal Servizio territoriale lì dove non sia stato ancora istituito il Servizio d'Ambito.

Alla data di pubblicazione dell'indagine commissionata dalla Regione Campania al Formez (anno 2006) mentre le linee d'indirizzo prevedevano l'istituzione del S.A.T. entro novanta giorni dalla loro pubblicazione, su 35 ambiti i S.A.T. sono stati istituiti in solo 11 ambiti territoriali e risultano in corso di organizzazione in 14 ambiti.

I POTERI, I DOVERI E I DIRITTI
DEGLI AFFIDATARI,
DEGLI AFFIDANTI E DEL MINORE



I POTERI PARAGENITORIALI DEGLI AFFIDATARI

Quando una famiglia o una comunità o un istituto accolgono un bambino assumono delle responsabilità.

Occorre distinguere **due regimi diversi di responsabilità**.

Il primo ricorre per effetto dell'accoglienza, anche di fatto, di un minore privo in quel momento di genitori che esercitano la potestà;

il secondo si ha quando vi è un contratto di affidamento del minore, sottoposto o meno alla potestà.

- I legali rappresentanti dell'istituto o della comunità **esercitano i poteri tutelari** sui minori ricoverati, ivi posti "in luogo sicuro" dalla pubblica autorità con il procedimento ex art. 403 c.c. o collocati dai servizi sociali, dai genitori o da terzi, allorché **l'esercizio della potestà o della tutela sia impedito** (art. 3 l. 184/83).

L'esercizio dei poteri tutelari dura "fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore" o fino a quando il genitore riprenda la pratica della potestà.

Nel caso degli affidatari di fatto che accolgano un bambino in quelle condizioni, si deve ritenere che i poteri tutelari spettino al legale rappresentante dell'ente gestore dei servizi di assistenza (così dovendosi sostituire l'istituto di pubblica assistenza di cui all'art. 402 c.c.).

La legge non definisce il contenuto di tali **poteri tutelari**.

Essi comprendono le attività dirette e immediate di cura, mentre la rappresentanza e l'amministrazione sono limitate agli atti strettamente indispensabili, considerando che spetta al giudice tutelare, sollecitamente informato, l'emanazione di provvedimenti urgenti (art. 361 c.c.).

- L'affidatario che sia tale per un provvedimento del servizio locale o del tribunale per i minorenni **deve accogliere presso di sé il bambino, provvedere al suo mantenimento, alla sua istruzione e alla sua educazione, esercitare i poteri con-**

I poteri tutelari

I rapporti con la scuola **nessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie** (art. 5, comma 1, l. 184/83).

In particolare egli **gestisce totalmente i rapporti con la scuola** (firma del diario, giustificazioni delle assenze, autorizzazioni alle uscite o alle gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti).

Rispetto alla scelta di **frequenza dell'ora di religione** si deve distinguere: fino alla terza media inferiore, a decidere è il genitore legale rappresentante e non l'affidatario; dall'inizio della scuola media superiore vale la volontà del minore e, quindi, l'affidatario potrà controfirmare le dichiarazioni del minore di scelta richieste dall'autorità scolastica.

L'affidatario deve rispettare le scelte religiose dei genitori e del bambino (il problema si pone per il bambino straniero di diversa appartenenza religiosa, ad esempio per i cibi e per le pratiche di religione).

Gli educatori della comunità e degli istituti hanno gli stessi doveri dell'affidatario (art. 5, comma 3 che rinvia all'art. 5 comma, 1. l. 184/83).

L'assistenza sanitaria

Gli affidatari di cui agli *artt. 2-5 l. n. 184/83* (cui devono essere assimilati i responsabili delle comunità e degli istituti) esercitano i poteri connessi con la potestà parentale negli ordinari rapporti con le autorità sanitarie (*art. 5 comma 1 legge cit.*). Questa norma ha un'area di applicazione limitata ai rapporti ordinari, per esempio per le vaccinazioni, i trattamenti sanitari obbligatori e le normali attività di cura (come portare il bambino dal medico per un controllo o una visita o dargli le medicine ordinate dal medico) e non legittima gli affidatari a dare il consenso informato quando richiesto (per esempio, interventi chirurgici o che comunque mettono a rischio l'integrità fisica del minore, anestesie anche parziali, prelievi o trasfusioni di sangue, ecc.). Perciò, se i genitori non sono decaduti dalla potestà, il potere di esprimere il consenso informato spetta a loro e non agli affidatari; se essi sono sospesi o decaduti dalla potestà, il potere di esprimere il consenso spetta al tutore; se i genitori non si possono raggiungere è necessario distinguere tra lo stato di necessità e di urgenza e quello ove tale condizione manca.

Le decisioni urgenti di carattere sanitario

Nella prima ipotesi, sentito il minore che abbia capacità di discernimento e sia in grado di esprimere la propria opinione, sarà necessario, comunque, acquisire **l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni (art. 336 comma 3 c.c.)**.

Nella seconda ipotesi bisognerà tentare di rintracciare i genitori e ove ciò si dimostri impossibile o complesso si procederà, da parte del giudice tutelare, alla nomina di un tutore.

In ogni caso gli affidatari debbono essere ascoltati e deve essere attribuita alla loro opinione un peso tanto più elevato quanto maggiore è la consuetudine di vita e più intenso il rapporto emotivo ed affettivo che li lega al minore.

C'è infine la questione dei trattamenti farmacologici per i minori ospitati in una famiglia affidataria, in una comunità o in un istituto.

Allorché il medico, che si assume la relativa responsabilità, ha prescritto i farmaci che siano nell'ambito delle indicazioni ammesse e autorizzate dal Ministero della sanità richiamate nel foglietto illustrativo, non ci sono difficoltà. Il responsabile, l'educatore o l'affidatario possono e devono provvedere al trattamento farmacologico ordinato dal medico, necessario per guarire quella patologia specifica per cui i farmaci sono stati ordinati: è sufficiente il consenso del minore capace di discernimento, salvo il dovere, per quanto possibile, di informare della cura i genitori o il tutore che esercitano la potestà.

Nessuna questione pongono la somministrazione di metadone o il controllo delle urine o del capello per cercare tracce di droga, essendo sufficiente il solo consenso del minore.

Va, infine, ricordato che se un bambino è affidato ad una famiglia residente nella stessa azienda A.S.L., rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.

Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda A.S.L., al minore sarà rilasciato, sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria azienda A.S.L. della documentazione attestante l'affidamento, un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

La famiglia affidataria che ha bisogno di recare all'estero il bambino e necessita del relativo documento, deve rivolgersi agli

I trattamenti farmacologici

Il tesserino sanitario

Il passaporto

operatori che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni utili e si attiveranno per ottenere la documentazione necessaria.

Poiché può trattarsi di una pratica complessa e lunga, è opportuno attivarsi con parecchio anticipo.

**Provvidenze
legali per
gli affidatari**

Il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogate, temporaneamente, in favore dell'affidatario (art. 38 L. 149/01).

Sempre lo stesso articolo sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia purché l'affidato risulti a carico da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'affidatario può, inoltre, avvalersi dei benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

**Sostegno
economico**

Le linee di indirizzo regionali prevedono un **sostegno economico** per gli affidatari e suggeriscono ai Comuni le modalità di determinazione.

I DOVERI DEGLI AFFIDATARI

Avendo accettato l'impegno di accogliere il minore, assumendone le relative responsabilità, **la famiglia affidataria, la comunità o l'istituto non possono rescindere il contratto di accoglienza dimettendo a loro piacimento il ragazzo ospitato** appena si manifestano delle difficoltà, mettendolo per strada o restituendolo direttamente alla famiglia.

Il dovere di accoglienza

Quando non si è più in grado di gestire il minore occorre evitare che lo stesso, uscito dalla comunità o dalla famiglia affidataria, ritorni nella sua famiglia, in attesa che il servizio recepisca altra struttura o altra famiglia. La famiglia non è una situazione di transito: o è idonea o non lo è.

È necessaria una **tecnica delle dimissioni** che devono avvenire in accordo con l'autorità che ha disposto l'affido e attuando passaggi in altri luoghi di accoglienza o ritorni in famiglia progressivi e preparati.

La famiglia affidataria, la comunità o l'istituto sono tenuti alla **sorveglianza** del minore affidato (art. 2047-2048 c.c.).

Il dovere di sorveglianza

Essi rappresentano il "luogo sicuro" (art. 403 c.c.) dove il minore è protetto dai pericoli in genere, dalla condotta degli adulti che lo sfruttano o ne abusano o esercitano male la potestà, e dal rischio che egli stesso possa arrecare danni a se stesso o agli altri.

La omessa sorveglianza è fonte di responsabilità diretta in quanto si ritiene che l'evento determinato dal fatto commesso dal minore, sia stato causato dal non aver assunto un comportamento idoneo ad impedire che il fatto stesso si verificasse.

Si tratta di responsabilità presunta il che sta a significare che sarà onere dell'affidatario, o del tutore, il dimostrare di aver realizzato tutto quanto in suo potere per impedire che il minore determinasse l'evento dannoso.

La fonte della responsabilità suindicata, infine, risiede nel **dovere di educazione previsto dall'art. 147 c.c. di mantenere, istruire ed educare i figli** che incombe sui genitori, sul tutore e sugli affidatari.

Si presume, infatti, che il comportamento del minore, determinante un evento dannoso, abbia la sua fonte nell'inefficacia dell'educazione impartitagli.

Deve sottolinearsi che analoga responsabilità grava sui responsabili delle case famiglia, istituti e centri di prima accoglienza dai quali, con eccessiva frequenza, si allontanano minori extracomunitari o di etnia nomade loro affidati.

Se, infatti, il minore, dopo poco tempo dal suo allontanamento dalla struttura, determina danni a terzi, i responsabili della stessa, cui era stato affidato, potrebbero rispondere del fatto dannoso a causa della omessa o insufficiente vigilanza.

I DIRITTI

Il bambino o il ragazzo in affidamento ha diritto a: **Del minore**

- essere preparato informato ed ascoltato rispetto al progetto di affido che lo riguarda;
- mantenere rapporti con la famiglia di origine;
- mantenere rapporti con i suoi vissuti ed il suo ambiente lì dove non pregiudizievole;
- frequentare, se possibile, i luoghi delle sue esperienze di formazione, socializzazione ed aggregazione;
- mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido quando è richiesto dallo stesso e non vi siano controindicazioni;

La famiglia di origine ha diritto a:

- essere informata sulle finalità generali dell'affidamento, dello specifico progetto che li riguarda e di tutte le sue evoluzioni;
- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- essere coinvolta in un processo di aiuto per cercare di superare le proprie difficoltà;
- mantenere rapporti con il proprio figlio, salvo diverse disposizioni;
- svolgere le funzioni genitoriali residuali per le quali risulta adeguata, individuate, preventivamente, nel progetto.

Inoltre alla famiglia di origine è richiesto di:

- aderire agli interventi di sostegno e cura secondo il progetto;
- collaborare con la famiglia affidataria nel rispetto e nell'interesse del bambino, secondo quanto indicato nel progetto;
- trasmettere alla famiglia affidataria ogni informazione utile alla conoscenza e alla cura del bambino fornendo la relativa documentazione sanitaria e sociale.

La famiglia affidataria ha diritto a:

- essere informata sulle finalità generali dell'affidamento, dello specifico progetto che li riguarda e a tutte le sue evoluzioni;
- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto, contribuendo a

Della famiglia di origine

Della famiglia affidataria


modificarlo sulla base dell'esperienza diretta con il bambino;

- essere sostenuta e seguita per tutto il percorso di affido sia individualmente che in gruppo;
- avere un contributo economico svincolato dal reddito ed indicizzato annualmente;
- ottenere il rimborso delle spese per visite straordinarie sostenute precedentemente concordate come: le visite specialistiche, interventi di cura con carattere di urgenza, spese per cura e riabilitazione, libri di testo non rimborsati dalla scuola, spese di frequenza in strutture educative;
- interrompere l'affido in corso nel caso in cui non dovessero più sussistere le condizioni stabilite nel progetto.

La famiglia affidataria s'impegna, inoltre a:

- garantire il rispetto della storia del bambino e delle sue relazioni significative, concordare con i servizi e la famiglia di origine scelte relative al minore che comportano conseguenze per la sua vita futura (religione, scuola);
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti dai servizi.

MODELLI



zhio Pace e Dini Umari

MI - Area C5
PAC 2017/2025
2017/2025
Area C5 della Regione Piemonte
PAC 2017/2025
Servizio Assistenza Finanziaria - L. 10/01/2017
in caso di dubbi o richieste

MODELLO DA CONSEGNARE AGLI ASPIRANTI AFFIDATARI DA PARTE DEL S.A.T.

L'istituto dell'affidamento familiare non è una adozione semplificata né un modo più facile per addivenire all'adozione.

Va anzi detto che l'affidatario non è neanche privilegiato nella scelta della coppia adottiva, nel caso il bambino affidato dovesse essere dichiarato, successivamente all'affidamento, adottabile.

L'affidamento familiare è esclusivamente un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia con il quale **un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno** (così l'art. 2 l.184/88).

Esso è un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.

L'affido, però, rappresenta un nodo relazionale complesso perché pone il minore tra due famiglie, la naturale e l'affidataria, che debbono, per legge, rimanere in contatto e necessariamente, di conseguenza, frequentarsi.

Le due famiglie richiederanno, perciò, costante presenza dei servizi che debbono approntare forme di "sostegno e controllo" stabilendo regole precise, valutando le richieste delle parti, adottando variazioni ed aggiustamenti alle regole.

Numerosi gli impegni che gravano sulla famiglia affidataria e che debbono essere da questa sottoscritti.

Tra questi:

- accogliere presso di sé il bambino;
- provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive, materiali;
- garantire il rispetto della storia del bambino e delle sue relazioni significative;

- concordare con i servizi e la famiglia d'origine scelte relative al minore che comportano conseguenze importanti nella sua vita futura;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e agevolare il rientro del minore secondo le indicazioni contenute nel progetto;
- partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti dai servizi secondo le modalità ed i tempi specificati nel progetto.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO

Al Servizio Affidato d’Ambito di

I/il/la sottoscritti/o/a

1) Cognome e nome.....

nato/a a.....il.....

2) Cognome e nome.....

nato/a a.....il.....

residenti/e in..... prov.....

via..... cap.....

tel.....

se coniugati indicare la data del matrimonio.....

**dichiara/no di essere disponibili all’affido familiare
temporaneo di un (o più) minore/i a tal fine chiedono
di essere dichiarati idonei all’affido e di essere
inseriti o/a nell’Anagrafe degli affidatari**

Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 3
legge 15/5/97 n. 127 e 26 legge 4/1/68 n. 15 nel caso di false
dichiarazioni

**Sotto la sua/loro personale responsabilità dichiara/no i
seguenti dati personali:**

1) Cognome e nome.....

Nazionalità.....

titolo di studio.....

Professione.....

2) Cognome e nome.....

Nazionalità.....

titolo di studio.....

Professione.....

I/Il/la sottoscritti/o/a dichiarano/a inoltre:

di non avere / di avere subito condanne penali e di non avere / avere in corso procedimenti penali, di non aver subito né di avere in corso procedimenti limitativi o ablatori della potestà genitoriale; di essere cittadini italiani (ovvero).....
che il nucleo familiare, oltre ai/al/alla sottoscritti/o/a è composto da.....
di essere disposti/o/a a compiere il percorso di formazione

Ancora dichiara/no di essere disponibili/e all'affidamento di:

- **più minori**
- **diversamente abile**
- **di religione diversa**
- **straniero**
- **con problemi comportamentali.**

e di essere disponibili/e ad affidi a tempo pieno, ad accoglienze urgentissime, ad affidi *sine-die* (cancellare la voce che non interessa).

.....
.....¹

l/il/la sottoscritti/o/a consentono/e che le loro/sue generalità vengano comunicate ai Servizi socio-sanitari ed agli uffici amministrativi che devono procedere per l'accertamento della loro/sua situazione personale e familiare, ai fini dei requisiti previsti per l'affidamento. Si impegnano/a a comunicare ogni nuova circostanza che possa essere rilevante ai fini della valutazione della loro/sua idoneità ad accogliere un bambino in affidamento.

Se coniugati:

di avere i seguenti figli (indicare le generalità complete di ciascun figlio).....
.....
.....

¹ Altre preferenze e disponibilità.

di aver presentato presso il Tribunale per i minorenni di.....
domanda di adozione in data con il seguente
esito.....
.....
.....

Data

firma

MODELLO DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONSENSUALE DA PARTE DEL COMUNE

COMUNE DI

**Affidamento temporaneo
del/i minore/i**

Il Sindaco

Vista la relazione del servizio sociale dalla quale si evince che i/il
genitori/e (generalità degli stessi)

del/dei minore/i.....

Versano/a in temporanea difficoltà familiare in quanto

e che pertanto il/i minore/i vive/ono in una situazione di pregiudizio;
rilevato che i/il genitori/e hanno/ha prestato il loro consenso a che il/i
minore/i sia/ano affidato/i temporaneamente ad idoneo affidatario;
considerato che è ragionevole presumere che tale situazione di diffi-
cultà del nucleo può essere superata in mesi¹ e secondo
il programma determinato dalla relazione dei servizi allegata e che
diviene parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto che i genitori e²

debbono mantenere rapporti con il/i minore/i secondo le moda-
lità di volta in volta indicate dal servizio sociale e debbono par-
tecipare alle principali decisioni inerenti alla sua educazione;
rilevato che il/i sig./ri.....

è/sono stato/i dichiarato/i idoneo/i all'affido dal S.A.T.;

visto il consenso manifestato dal/dagli stesso/i ad ospitare ed accu-
dire temporaneamente il/i minore/i

¹ Indicare il periodo in mesi che non possono superare i 24.

² Indicare gli altri componenti del nucleo.

P.Q.M.

visto l'art.4 c.3 L.184/83

dispone l'affidamento temporaneo per mesi.....

di

.....

all/gli affidatari Sig./ri.....

.....

.....

residente/i in via.....

.....

.....

Il servizio curerà il programma di assistenza e vigilerà sull'affidamento, relazionando ogni tre mesi sull'andamento dello stesso al Giudice tutelare con relazione finale un mese prima della scadenza dell'affido.

Manda al Giudice tutelare per il visto di esecutività del presente provvedimento.

Data

Firma
(del Sindaco o di persona
da lui delegata)

**SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ALLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI PER
LA PROROGA DELL’AFFIDAMENTO OLTRE I 24 MESI**

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
i.....

Visto il provvedimento del..... con il quale veniva dispo-
sto l'affidamento familiare del minore/i.....

.....
.....per la durata di mesi.....

Ritenuto che la situazione di difficoltà dei genitori
.....
del/i minore/i.....

.....

Permane in quanto

.....

ritenuto che può essere pregiudizievole per il/i minore/i sospendere
l'affidamento che il (data) supererà i 24 mesi;
Segnala a codesto ufficio per la valutazione sull'opportunità della
proroga, da parte del T.P.M.

Si allegano:

- 1) provvedimento di affidamento;
- 2) relazioni trimestrali al G.T.;
- 3) relazione aggiornata sulla necessità della proroga.

data

firma
del Sindaco o persona
da lui delegata

**MODELLO DI RICORSO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE
AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
(art. 1-5 legge 4 maggio 1983 n.184)**

Al tribunale per i minorenni di

Il/la sottoscritto/a/i

.....
nato/a a.....

il.....residente a.....

.....
nato/a a.....

il.....residente a.....

chiede /chiedono

l'affidamento familiare del /dei minore/i

.....nato/a.....il.....

.....nato/a.....il.....

.....nato/a.....il.....

.....nato/a.....il.....

che risiede/risiedono a

figlio/i/e diresidente a.....

La domanda viene proposta per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

firma

INDICAZIONI PRATICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI SERVIZI CON IL GIUDICE TUTELARE; LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Occorre indicare sempre in modo preciso:

- le generalità complete e gli indirizzi del minore e dei genitori,
- il numero di ruolo (G.T. o Tpm) o di registro generale (Procura della repubblica) e il tipo di procedimento cui la richiesta, la relazione o la nota si riferiscono.
- Per le pratiche di affidamento temporaneo di minori è necessario indicare il numero di ruolo del registro affidi del Giudice tutelare per dar modo alle cancellerie di inserire la relazione nel fascicolo relativo.

Ad esempio:

Relazione sull'affido temporaneo del minore tizio nato il a di e di residenti in registro V.G. affidamenti procedimento n. (se indirizzato al G.T. o al Tpm) registro affari civili n. (se indirizzato alla Procura)

LE NORME



LEGGE 184/83 DELL'AFFIDAMENTO E DELL'ADOZIONE

TITOLO I

Principi generali

(Dell'affidamento dei minori)

Art. 1.

- 1.** Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
- 2.** Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
- 3.** Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
- 4.** Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
- 5.** Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

• Il **diritto del minore di essere assistito presso la propria famiglia di origine**, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983 sulle adozioni, non è riconosciuto in astratto, ma è finalizzato allo sviluppo armonico del minore, e, quindi, presuppone la concreta **attitudine della famiglia biologica** ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. La relativa valutazione che costituisce accertamento di fatto riservata al giudice del merito, va peraltro, compiuta anche alla stregua della dimensione temporale del disagio ambientale del minore stesso. Ed infatti, ove questo sia di carattere transeunte, e cioè superabile, anche attraverso l'insieme dei possibili sostegni concreti, senza che al minore sia arrecato quel danno che la citata legge intende evitare, esso non dà luogo a stato di abbandono. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione che aveva sorretto l'accertamento dello stato di abbandono da parte del giudice di merito, basata, oltre che sulla prova dei gravissimi abusi sessuali commessi dal padre, alcolista, sulle tre figlie, e dalla mancata percezione dei fatti, peraltro ben compresi da terzi estranei al nucleo familiare, da parte della madre, in un quadro di generalizzato disordine, trascuratezza e carenze igieniche, anche sul non dimostrato carattere transeunte della insufficienza della madre, e sulla inesistenza di certezze in ordine ad un futuro miglioramento del suo assetto affettivo, pur prendendosi atto delle considerazioni del c.t.u. sulla futura possibilità, previa l'assistenza dei servizi sociali, di una risoluzione del "torpore affettivo" della donna).

Cassazione civile, sez. I, 4 settembre 1998, n. 8779.

TITOLO I-BIS. **Dell'affidamento del minore.**

Art. 2

- 1.** Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
- 2.** Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
- 3.** In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
- 4.** Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
- 5.** Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

• **La mancanza di un ambiente familiare idoneo** costituisce il presupposto sia dell'**affidamento** provvisorio sia dello stato di adottabilità, con la differenza che nel primo caso è considerata meramente **temporanea** e capace di venire ovviata attraverso l'affidamento fino al superamento della situazione di difficoltà della

famiglia di origine, mentre nel secondo caso è ritenuta insuperabile ed insuscettibile di rimedio.

Cassazione civile sez. I, 10 maggio 2001, n. 6479.

In tema di affidamento temporaneo di minori ai sensi dell'art. 4 l. 4 maggio 1983 n. 184, la l. reg. Sard. 25 gennaio 1988 n. 4 prevede, senza margine di apprezzamento, l'obbligo del comune di provvedere alla **assistenza economica degli affidatari** i quali, pertanto, vantano, nei confronti del comune, una situazione di **diritto soggettivo**, tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Cassazione civile sez. un., 23 novembre 2000.

Art. 3

- 1.** I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del Codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
- 2.** Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
- 3.** Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 4

- 1.** L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

- 2.** Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice civile.
- 3.** Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
- 4.** Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
- 5.** L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
- 6.** Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni do-

dici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

Il provvedimento di **affidamento** di un minore a soggetti appartenenti alla sua famiglia (nella specie, i prozii paterni) **cessa**, oltre che per il venir meno della situazione di temporanea difficoltà della famiglia d'origine, tutte le volte in cui la prosecuzione dell'affidamento possa, comunque, arrecare **pregiudizio al minore stesso**, pregiudizio da accertarsi all'esito di una indagine sulla idoneità mostrata, in concreto, dai coniugi affidatari nell'allevarlo in un ambiente familiare sano ed armonioso. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda di revoca dell'affidamento di un minore conseguente all'accertamento di una situazione familiare caratterizzata da tensione e paura, nella quale, in particolare, la prozia affidataria appariva completamente succube delle continue violenze esercitate dal marito nei confronti suoi e dei suoi figli). Cassazione civile, sez. I, 28 dicembre 1998, n. 12849.

In tema di affidamento temporaneo di minori ai sensi dell'art. 4 l. 4 maggio 1983 n. 184, la l. reg. Sard. 25 gennaio 1988 n. 4 prevede, senza margine di apprezzamento, **l'obbligo del comune** di provvedere alla **assistenza economica degli affidatari** i quali, pertanto, vantano, nei confronti del comune, una situazione di **diritto soggettivo**, tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Cassazione civile sez. un., 23 novembre 2000, n. 1201, in Giust. civ. 2001, I, 1596

Il provvedimento di **affidamento di un minore a soggetti appartenenti alla sua famiglia** (nella specie, i prozii paterni) **cessa**, oltre che per il venir meno della situazione di temporanea

difficoltà della famiglia d'origine, tutte le volte in cui la prosecuzione dell'affidamento possa, comunque, arrecare **pregiudizio al minore stesso**, pregiudizio da accertarsi all'esito di una indagine sulla idoneità mostrata, in concreto, dai coniugi affidatari nell'allevarlo in un ambiente familiare sano ed armonioso. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda di revoca dell'affidamento di un minore conseguente all'accertamento di una situazione familiare caratterizzata da tensione e paura, nella quale, in particolare, la prozia affidataria appariva completamente succube delle continue violenze esercitate dal marito nei confronti suoi e dei suoi figli).

Cassazione civile sez. I, 28 dicembre 1998, n. 12849

Art. 5

- 1.** L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
- 2.** Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
- 3.** Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.
- 4.** Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie

competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

In tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, gli **affidatari** di un minore rimasto vittima di un incidente stradale sono **legittimati a costituirsi parte civile** nel procedimento penale allorché il rapporto di affidamento, al momento del fatto, sia già consolidato e prolungato nel tempo, e si manifesti con caratteristiche di stabilità e tendenziale definitività in modo tale da rendere evidente la sussistenza di una relazione affettiva interpersonale fondata su una duratura comunanza di vita e di interessi, assimilabile nei fatti ad un vero e proprio rapporto familiare, nel quale il minore abbia ricevuto costante ed affettuosa assistenza da parte dell'adulto.

Cassazione penale sez. IV, 13 luglio 2001, n. 35135.

LINEE D'INDIRIZZO REGIONALI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale – Seduta del 30 aprile 2004 – Deliberazione N. 644 – Area Generale di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale, Sport – Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 24 maggio 2004 1 / 7

PRINCIPI GENERALI

La Regione Campania riconosce e sostiene il diritto del minore a crescere ed essere educato

nell'ambito della propria famiglia, intesa come risorsa primaria indispensabile per il suo benessere e la sua crescita psico-fisica.

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Quando il nucleo familiare non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, è possibile ricorrere, a seconda dei casi e delle specifiche esigenze: all'affido familiare a famiglie, preferibilmente con figli, o a persone singole.

L'affidamento familiare è un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.

FINALITÀ E CONTENUTI DELL'AFFIDO

L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia. Esso deve pertanto, non solo non pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia, ma rendere anzi possibile e soddisfacente il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea precarietà.

La Regione Campania ritiene che l'affido debba prioritaria-

mente applicarsi in quanto risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive da parte di altri adulti "in funzione genitoriale" sostenuti dall'azione coordinata ed integrata dei soggetti che sono chiamati ad applicarlo.

Esso va attuato, quindi, in via prioritaria rispetto all'ipotesi di inserimento dei minori in difficoltà in strutture residenziali.

L'affidamento familiare a seconda dei casi e dell'istituto giuridico utilizzato può essere:

- a tempo determinato, se disposto ai sensi della legge 184/83 e successive modifiche;
- a tempo indeterminato, se disposto ai sensi degli articoli 330 e 333 del C.C.

CLASSIFICAZIONE DEGLI AFFIDI

Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di affidamento familiare:

- 1- Affidamento temporaneo etero ed intra – familiare;
- 2- Affidamento sine die
- 3- Affidamento part time;

Gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 403 del C.C. devono essere comunicati tempestivamente al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova, insieme ad una relazione socio-ambientale.

AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE

L'affidamento etero familiare comporta l'accoglienza di un minore da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine temporaneamente in difficoltà.

Può essere anche non consensuale. In tal caso interviene il TM con un provvedimento che tiene luogo del mancato consenso dei genitori.

Nella scelta degli affidatari dovranno essere presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale e della omogeneità tra la famiglia affidataria e quella di origine.

Possibilmente devono essere individuate come famiglie affida-

tarie quelle con figli minorenni e che non abbiano fatto domanda di adozione

AFFIDAMENTO INTRA FAMILIARE

L'affidamento intra familiare comporta l'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV° grado. Tale forma di affido non comportando l'uscita del minore dalla sua famiglia di origine deve essere – anche economicamente – sostenuto dal Servizio ad esso preposto.

Fermo restando l'obbligo per il Servizio successivamente definito di predisporre un progetto socioeducativo individualizzato e di esercitare la dovuta vigilanza, l'affido intra familiare di fatto, non richiede

alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario.

L'affido intra familiare va segnalato al PMM ogni qual volta occorra limitare la potestà dei genitori.

Se non si ottiene il consenso dei genitori esercenti la potestà al progetto di affido intrafamiliare, è possibile il ricorso al TM a cura del PMM ex art. 333 CC.

AFFIDAMENTO SINE-DIE

Per esso s'intende l'accoglienza di un minore, per un periodo di tempo indefinito, da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine, disposto ai sensi degli articoli 330 e ss. del Codice Civile.

Quest'affido, a differenza di quelli disposti ai sensi della legge 184/83 e s.m., non ha tra le caratteristiche fondamentali la temporaneità ed è disposto dal Tribunale per i Minorenni in tutte quelle ipotesi in cui è necessaria una limitazione alla potestà genitoriale.

Nella scelta degli affidatari dovranno essere presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale e della omogeneità tra la famiglia affidataria e quella di origine.

AFFIDAMENTO PART-TIME

Per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore, per alcuni momenti della giornata o della settimana.

Può essere:

- diurno, cioè per alcune ore nella giornata;
- notturno, cioè in una fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- per alcuni giorni della settimana (week-end, altro);
- per le vacanze.

I minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, per alcuni giorni della settimana o periodi di vacanza, a famiglie diverse da quella naturale purché inserite nell'anagrafe degli affidatari istituita dal competente Servizio.

Tale affidamento deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità che ha disposto il collocamento in istituto o in comunità, sentiti i genitori nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà.

L'affidamento part-time richiede:

- la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali;
- la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia;
- l'omogeneità sociale tra la famiglia affidante e quella affidataria;

Ogni famiglia affidataria non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

I SOGGETTI IN RETE

Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che esercitano un ruolo importante nei percorsi di affidamento familiare:

- i Comuni, aggregati negli ambiti territoriali istituiti ai sensi della legge 328/00;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- le Amministrazioni Provinciali;
- i Giudici Tutelari ed i Tribunali per i Minorenni;
- le Organizzazioni di Base delle famiglie affidatarie.

Al fine di valorizzare le attività di promozione e sostegno dell'affido realizzate dalla rete dei servizi è istituito il Coordinamento

Regionale per l'affido familiare a cui sono attribuite le funzioni indicate di seguito.

RUOLO DEI COMUNI – SERVIZIO AFFIDO D'AMBITO

L'affidamento familiare è un intervento che compete ai Comuni associati negli ambiti territoriali definiti dalla Regione Campania ai sensi della L. 328/00.

A tal fine, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 2 comma 4 della L. 149/01, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, gli Ambiti territoriali, sono tenuti ad istituire una specifica struttura denominata Servizio Affidato ed Adozioni d'Ambito di seguito denominata S.A.T. Tale Servizio, articolazione degli Uffici di Piano, è composto da un'equipe multidisciplinare di cui faccia parte almeno uno psicologo e un'assistente sociale che di norma opera in contiguità con le équipes socio sanitarie d'ambito per l'adozione nazionale e internazionale

RUOLO DELLE PROVINCE

Le Province concorrono alla realizzazione di azioni di promozione, analisi e monitoraggio sull'affidamento avvalendosi anche degli Osservatori provinciali sull'Infanzia.

RUOLO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

Alle AA.SS.LL. coerentemente al loro ruolo istituzionale è chiesto di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere del minore in affido e delle famiglie affidatarie e d'origine. In tale logica, dunque, sono invitate ad assicurare la collaborazione degli operatori dei locali Consultori familiari per sostenere ed assistere adeguatamente sotto il profilo psicoterapeutico e psicopedagogico il minore e i soggetti affidatari nella realizzazione dell'istituto dell'affido disciplinato dal presente atto. Intervengono, altresì, su specifiche problematiche di cura e riabilitazione.

RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI BASE DEGLI AFFIDATARI

Laddove sul territorio dell'ambito siano presenti organizzazioni di famiglie affidatarie e/o adottive, l'Ufficio di Piano può promuov

vere la stipula di specifici atti d'intesa che definiscano le modalità di concertazione, partecipazione e collaborazione

SERVIZIO AFFIDO D'AMBITO

S.A.T.

Il Servizio Affidato ed Adozioni d'Ambito svolge i seguenti compiti e funzioni:

- Promuove la cultura dell'affidamento familiare all'interno di una più complessiva politica di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- Individua, seleziona e forma le coppie e/o le persone disponibili all'affidamento;
- Istituisce l'"Anagrafe degli Affidatari";
- Cura l'abbinamento affidatario/i - minore considerando anche i rispettivi contesti socio culturali di appartenenza;
- Dispone, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 149/01 il provvedimento di affidamento;
- Predisporre per ciascun caso il progetto educativo individualizzato. Tale progetto deve indicare le motivazioni dell'affido ed esplicitare la sua durata e gli impegni degli affidatari, degli affidanti e del Servizio, che assicura la dovuta vigilanza per il periodo di affidamento
- È responsabile del progetto di cui al punto precedente, nonché del programma di assistenza da attuare a sostegno degli affidanti onde rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore e ripristinare le condizioni per il suo rientro;
- Provvede a garanzia del minore e degli/llo affidatari/o a stipulare una polizza assicurativa;
- Fornisce sostegno e supporto continuo alla famiglia d'origine al fine di risolvere i problemi che hanno determinato la necessità dell'affido;
- Promuove e realizza occasioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori socio-sanitari coinvolti nella materia;
- Crea la Banca dati Affidato, collegata al SISS;
- Trasmette entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività svolta sulla base di un indice predisposto dal Coordinamento regionale.

attuali: di coppia, genitori-figli, con i diversi membri della famiglia estesa, con il mondo esterno;

- Consapevolezza della temporaneità dell'affidamento, eccezione fatta per gli affidi *sine-die*, e delle sue caratteristiche di servizio rivolto al minore ed alla sua famiglia. Inesistenza di aspettative adottive;

- Capacità di collaborare con la famiglia di origine del minore, ove la tipologia di affido ed il relativo progetto socio-educativo lo prevedano. "Preferenze" circa la famiglia di origine;

- Consapevolezza degli impegni di cura, mantenimento, educazione, istruzione e relazione affettiva da assumere nei riguardi del minore;

- Consapevolezza degli impegni da assumere nei riguardi dei servizi sociali. Atteggiamento verso i vincoli che l'accordo con i servizi sociali e le prescrizioni della magistratura minorile impongono;

- Livello sociale, culturale ed economico degli affidatari, in riferimento all'opportunità di fare affidamenti caratterizzati da un grado di omogeneità relativa tra il nuovo ambiente e quello di provenienza;

Il profilo psicologico sociale ed ambientale va formalizzato mediante un' apposita relazione redatta dal Servizio Affidi d'Ambito e rilasciata alla competente Autorità. Giudiziaria Le famiglie così formate devono sottoscrivere un atto formale con il quale si impegnano a partecipare al percorso dei gruppi di auto-aiuto ed ai momenti di aggiornamento promossi dal Servizio Affidi.

Parimenti, sia al termine della formazione iniziale che successivamente, devono comunicare il loro eventuale coinvolgimento in un'associazione di base.

Le famiglie disponibili all'affido devono dichiarare se hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale e se hanno conferito incarico ad un Ente autorizzato ex L. 184/83 e devono impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni evento relativo a tali procedure.

Il S.AA.T. comunica ai Tribunali per i Minorenni presso i quali la coppia ha presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale ed all'Ente Autorizzato per l'adozione

internazionale eventualmente incaricato dalla coppia, l'attività di formazione della coppia.

ANAGRAFE DEGLI AFFIDATARI

Il S.A.T. di ciascun ambito territoriale istituisce l'anagrafe degli affidatari, ove sono iscritti le famiglie e le persone, che compiuto il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento.

Nell'anagrafe, per ogni affidatario, singolo o famiglia, il S.A.T. annota le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.

In particolare vanno evidenziate:

- la data di dichiarazione di disponibilità;
- l'indirizzo;
- la composizione del nucleo familiare affidatario (con l'indicazione, per ciascun membro, di nome, cognome, data di nascita, ruolo familiare, professione, titolo di studio);
- eventuale idoneità all'adozione, o richiesta in corso.

L'anagrafe dovrà, altresì, mettere in evidenza le tipologie di affido per le quali gli affidatari sono stati dichiarati idonei e, nell'ambito di queste, il tipo di disponibilità degli affidatari stessi, precisando i seguenti punti:

- disponibilità per un minore diversamente abile;
- disponibilità per un minore con religione diversa;
- disponibilità per un minore straniero;
- disponibilità per un minore con problemi comportamentali, con l'indicazione della fascia d'età massima;
- disponibilità per più fratelli;
- preferenze per sesso;
- preferenze per fascia d'età;
- disponibilità per affido a tempo pieno;
- disponibilità per affido part-time, precisandone l'intensità (diurno / notturno / del week-end / per vacanze / ...);
- disponibilità ad accoglienze urgentissime (nella giornata), con l'indicazione della fascia d'età massima;
- disponibilità ad accoglienze urgenti (nella settimana), con l'indicazione della fascia d'età massima;
- disponibilità ad affidi *sine-die*.

Le informazioni contenute nell'anagrafe vanno aggiornate con periodicità almeno semestrale ed ogni qualvolta si evidenzino elementi di significativa variazione sia negli aspetti anagrafici, sociali e psicopedagogici, sia nelle disponibilità. A tal fine Il Servizio Affidamento ed Adozione d'Ambito intrattiene con ciascun affidatario iscritto nell'anagrafe colloqui, con frequenza almeno semestrale.

Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente atto il Coordinamento Regionale per l'Affidamento stabilirà gli strumenti necessari ad organizzare e gestire i flussi informativi richiesti semestralmente agli ambiti territoriali. Ciò al fine di attivare l'anagrafe unica regionale e permettere la comparazione e l'analisi dei dati necessari ad individuare i punti di forza e le eventuali criticità della programmazione zonale in materia.

ABBINAMENTO MINORE/AFFIDATARIO

Per abbinamento si intende quel processo attraverso il quale l'équipe integrata del Servizio Affidamenti d'Ambito, individua tra gli iscritti nella propria anagrafe o in quella di altri ambiti (in tal caso mediante la collaborazione con altri Servizi Affidamenti), gli affidatari più adatti al caso di un determinato minore. Tale individuazione costituisce parte integrante del progetto socio-educativo.

PROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA

La progettazione socio-educativa è redatta e realizzata dal S.A.T. Deve esplicitare:

- le modalità di collegamento tra la famiglia affidataria e quella naturale fatti sempre salvi i casi di affidi sine die in cui tali incontri non siano permessi. Sono vietati rapporti economici tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del minore;
- le modalità e la tempistica delle verifiche in itinere. Tali verifiche devono avere cadenza almeno semestrale;
- le modalità d'inserimento del minore nella famiglia affidataria, ponendo particolare attenzione al sostegno di quest'ultima nella prima fase dell'accoglienza e a tutelare il minore da ulteriori traumi affettivi e relazionali;
- le specifiche modalità di raccordo tra affidanti ed affidatari in merito alla scelta del percorso scolastico e qualora necessario in

merito all'espatrio e ad interventi chirurgici. In caso di conflitto tra affidatario e famiglia naturale su questioni rilevanti per la vita del minore ulteriori rispetto ai poteri già previsti dalla normativa e non già esplicitate dal provvedimento, si fa riferimento al Tribunale per i Minorenni ex art. 330 o 333 CC;

- gli impegni dell'affidatario/i;
- gli impegni dell'affidante/i

Alla progettazione socio-educativa individualizzata deve essere garantita, quando è possibile, la partecipazione l'esercente la potestà genitoriale.

SOSTEGNO AGLI AFFIDI IN CORSO

Il Servizio Affidi ed Adozioni d'Ambito assicura alle famiglie o alle persone affidatarie assistenza e supporto per l'ottenimento dei benefici e delle detrazioni ex lege 149/01 art. 38. Assicura, altresì, l'acquisizione da parte del minore del domicilio presso la famiglia o persona affidataria.

CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento cessa con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando siano venute meno le cause che lo hanno determinato e/o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore.

Il S.A.T. è tenuto ad informare i soggetti coinvolti nell'affidamento sulla valutazione inerente alla conclusione dello stesso. Ha, altresì, il compito di predisporre un piano di sostegno finalizzato ad aiutare il minore, gli affidanti/e e gli affidatari/o a realizzare il rientro.

SOSTEGNO ECONOMICO

Alle famiglie e persone affidatarie, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, si suggerisce di riconoscere il sostegno economico di seguito indicato:

- per gli affidamenti residenziali il sostegno economico mensile è uguale ad un importo pari alla pensione minima INPS moltiplicata per 1,5. Il sostegno economico così definito, può essere aumentato fino al massimo del 40% quando il minore affidato pre-

Il S.A.T. invia, eccezion fatta per gli affidi amministrativi che non richiedono alcun visto di esecutività, una relazione almeno semestrale di aggiornamento al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, circa l'andamento del programma di affido, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Negli affidi giudiziari per i quali il Servizio intenda ottenere la proroga dell'affidamento o un modifica del provvedimento in corso di esecuzione, la suddetta relazione andrà inviata anche alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, essendo necessaria la richiesta del P.M. per l'apertura di un nuovo procedimento.

COORDINAMENTO REGIONALE PER L'AFFIDO

Al fine di promuoverne il pieno sviluppo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e di creare una modalità stabile di raccordo e confronto tra le diverse istituzioni ed organizzazioni impegnate nella materia, è istituito il "Coordinamento Regionale per l'Affido".

Tale Coordinamento composto da:

- tre rappresentanti del Settore Politiche Sociali della Regione, di cui uno con funzione di coordinatore;
- un rappresentante del Settore Assistenza Sanità della Regione Campania;
- un rappresentante del Settore Politiche Giovanili della Regione Campania;
- un rappresentante delle Province;

promuove e sostiene:

- il monitoraggio e l'analisi dell'affidamento nella Regione Campania, integrandosi con il SISS (Sistema Informativo Servizi Sociali) campano e coordinandosi con gli osservatori provinciali sull'infanzia;
- percorsi di formazione degli operatori pubblici e privati impegnati nel campo dell'affido familiare;
- l'attivazione di sinergie tra i S.A.T. regionali;
- la costruzione di accordi inter-istituzionali e/o piani territoriali per l'affido familiare, raccordandosi con il percorso di realiz-

zazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ex lege 328/00.

Provvede, altresì, a:

- formulare gli indirizzi generali della politica regionale dell'affido familiare;
- promuovere ed accompagnare eventuali attività di sperimentazioni in tema di affidamento.

FORMAZIONE DEGLI AFFIDATARI

Le famiglie e le persone interessate all'affido familiare individuate mediante campagne di sensibilizzazione partecipano ad un percorso formativo, curato dal S.A.T.

Tale percorso formativo che con gli opportuni accorgimenti dovrà coinvolgerà i minori presenti nella famiglia in formazione, è articolato in almeno cinque incontri e per una durata complessiva di almeno dieci ore. Deve, altresì, prevedere al termine dei predetti incontri uno o più colloqui tra l'équipe del S.A.T. e le singole famiglie o persone.

Le famiglie e le persone così formate, parteciperanno ad un'attività formativa permanente caratterizzata da almeno un incontro ogni quadrimestre di aggiornamento ed approfondimento sui vari aspetti dell'affido, organizzati dal S.A.T.

Le famiglie e le persone disponibili ed idonee a tipologie di affido particolari come l'affido sine-die, o all'accoglienza di minori con caratteristiche non ordinarie come l'affido di minori extra-comunitari, diversamente abili, con problemi comportamentali o, ancora, alla realizzazione di affidi urgenti (nella settimana) o urgentissimi (nella giornata), vengono coinvolti in appositi incontri di approfondimento finalizzati alla costruzione di una specifica competenza.

REQUISITI MINIMI E DICHIARAZIONE IDONEITÀ ALL'AFFIDAMENTO

L'idoneità delle famiglie e delle persone disponibili all'affido include l'attenzione a:

- Storia della famiglia e dinamica delle relazioni familiari

senta particolari problemi di natura fisica, psichica e/o sensoriale, in più per l'affidamento di minori con particolari problematiche. È incrementato del 100% nel caso in cui il minore affidato è un non deambulante e/o non autosufficiente riconosciuto invalido al 100% ai sensi della normativa vigente.

– Per gli affidamenti part-time il sostegno economico mensile è pari al 60% di quanto previsto per l'affido residenziale. Esso è soggetto alle variazioni prima indicate.

– Il sostegno economico così come innanzi determinato viene decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo.

L'importo del sostegno sopra descritto, che il Comune può integrare, compatibilmente con le risorse di bilancio, non comprende gli oneri economici sostenuti dagli affidatari per:

– visite specialistiche, interventi di cura, con carattere di urgenza o di lunga durata, usufruiti in struttura non convenzionata;

– spese per cura e riabilitazione usufruite in strutture non convenzionate;

– spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate;

– spese per l'acquisto di ausili terapeutici e non, atti ad accrescere il benessere fisico del minore affidato;

– spese per l'acquisto di sussidi didattici non assicurati dal Comune di residenza degli affidatari;

– spese per prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico.

Fermo restando il preventivo accordo col Servizio Affidato ed Adozione d'Ambito, l'eventuale rimborso alla famiglia affidataria delle spese sostenute per quanto prima indicato, avviene su presentazione di idonea documentazione.

Dal sostegno economico mensile di cui trattasi vanno detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali e le eventuali altre somme destinate, a qualsiasi titolo, al mantenimento del minore. Lo stesso è decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo.

L'Ente locale competente alla erogazione del sostegno economico alla famiglia affidataria è

identificato, salvo le specifiche competenze alle Amministra-

zioni Provinciali, nel Comune di residenza del minore che liquida il sostegno di cui ai precedenti commi entro un tempo massimo di 90 giorni dal mese di maturazione.

CASI PARTICOLARI

"Minori in affido che raggiungono la maggiore età"

Ove opportuno un adolescente può restare inserito in un progetto d'affidamento oltre il raggiungimento della maggiore età, fino al compimento del 21° anno d'età. In tal caso il Servizio affido ed adozioni d'ambito, sentito il minore e ove possibile gli affidanti, aggiorna il progetto educativo individualizzato, prevedendo percorsi di avvio al lavoro o la prosecuzione del cammino scolastico/universitario.

Durante tale periodo gli affidatari continueranno a ricevere il sostegno economico corrisposto prima del raggiungimento della maggiore età del minore.

"Minori stranieri"

L'affido di minori stranieri e Rom è realizzato sulla base di un progetto socio-educativo redatto, ove possibile col minore e con il nucleo familiare di origine, che consideri attentamente:

- le specifiche e diverse esigenze del minore, ricorrendo, ove ritenuto necessario dal Servizio Affidato ed Adozioni d'Ambito, anche al coinvolgimento di un mediatore culturale.
- il rispetto dell'identità culturale del minore e dell'eventuale credo religioso.

Il Comune presso cui risiedono gli esercenti la potestà genitoriale del minore è competente a sostenere economicamente gli affidatari.

Nel caso di minori extracomunitari senza permesso di soggiorno, e non accompagnati, non residenti in nessun comune, la competenza alla spesa è del Comune di residenza degli affidatari, salvo che il giudice nomini un tutore residente altrove. In tal caso la competenza alla spesa è a carico del Comune di residenza del tutore, ma solo a partire dalla sua nomina.

"Accoglienza sperimentale di adulti"

In via sperimentale è possibile che l'accoglienza temporanea presso famiglie possa avvenire anche in favore di gestanti, madri e

padri con figli. Come per l'affido dei minori anche nell'accoglienza degli adulti è necessaria una precisa progettazione socio-educativa fondata su un attento abbinamento volto ad individuare la compatibilità tra le esigenze degli accoglienti e le risorse ed esigenze del nucleo familiare accogliente.

Le famiglie disponibili a questo tipo di accoglienza dovranno essere preventivamente formate mediante percorsi specifici.

L'accoglienza degli adulti, privi di reddito, presso le famiglie va supportata con un contributo mensile pari al 30% della quota minima prevista per gli affidamenti residenziali.

DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente atto i Servizi Affidi ed adozioni d'Ambito di residenza degli esercenti la potestà genitoriale dei minori collocati in servizi residenziali dovranno, di concerto con quest'ultimi e col Servizio Sociale Professionale competente, definire un nuovo progetto socio-educativo individualizzato che valuti prioritariamente il rientro del minore nella sua famiglia o la possibilità di realizzare l'affido familiare. Qualora i Servizi e le strutture prima indicate, sentiti la dove possibile il minore e la sua famiglia, valutino non praticabile e/o non possibile il rientro del minore in famiglia o il ricorso all'istituto dell'affidamento, tali ragioni dovranno per ciascun caso essere specificamente esplicitati in un apposita relazione redatta a cura del Servizio Affidi ed Adozioni d'ambito.



Edizioni Progetto Campania

Via Cavallino 115/b – Napoli 80131
Tel. 081.5462041 – info@progettocampania.org

Stampa «Cangiano Grafica s.r.l.»

FINITO DI STAMPARE NEL DICEMBRE 2006
